

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REEVO S.P.A.

Redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Approvato dal C.d.A. in data 15/12/2023

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
DELLA SOCIETA' REEVO S.P.A.**

Redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 15/12/2023

Società: REEVO S.p.A.
Sede Legale: 20121 – Milano
Foro Buonaparte 57
Partita IVA e Codice Fiscale: 03888200965
Capitale sociale: 505.429,00 i.v.
Registro Imprese di Milano: n. 01615150214
Numero R.E.A.: 1710741

REEVO
Cloud & Cybersecurity

SOMMARIO

I. PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
 - 2.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni
 - 2.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa
3. REEVO S.P.A. E IL SUO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
 - 3.1. Il Gruppo REEVO e la Holding REEVO S.p.A.
 - 3.2. Adozione del MOG da parte di REEVO S.p.A.
 - 3.3. Struttura del MOG: Parte Generale, Parte Speciale e allegati
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) DI REEVO S.P.A.
 - 4.1. Caratteristiche, requisiti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza
 - 4.2. Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza
 - 4.3. Cause di revoca, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza e loro obblighi di riservatezza
 - 4.4. Atti di verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del MOG e relativi interventi da parte dell'OdV
 - 4.5. Obblighi informativi verso l'OdV
 - 4.6. Informazioni dell'OdV agli Organi Sociali
5. SISTEMA SANZIONATORIO
 - 5.1. Principi generali
 - 5.2. Sanzioni per i dipendenti
 - 5.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti
6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO
 - 6.1. Misure nei confronti degli Amministratori
 - 6.2. Misure nei confronti dei Sindaci
 - 6.3. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni, inclusi Partner, Consulenti, Fornitori e Terzi in genere
 - 6.4. Misure nei confronti dell'OdV
7. MODELLO E CODICE ETICO
8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE
9. ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL D.LSG. 231/2001

II. PARTE SPECIALE

10. PREMESSA
 11. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
-

AMMINISTRAZIONE

- 12. GESTIONE DEL PERSONALE**
 - 13. GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI E DELLE SCRITTURE CONTABILI E REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO**
 - 14. GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI**
 - 15. GESTIONE DELLE VENDITE**
 - 16. GESTIONE DEI FORNITORI E DEGLI ACQUISTI**
 - 17. GESTIONE DEGLI ACCESSI INFORMATICI**
 - 18. GESTIONE DELLE OPERAZIONI INFRA-GRUPPO**
 - 19. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING E PUBBLICITARIE**
 - 20. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA FISCALE**
 - 21. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SINDACI E LA SOCIETÀ DI REVISIONE NELL'AMBITO DEI POTERI DI CONTROLLO LORO ATTRIBUITI**
 - 22. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**
 - 23. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, RICERCA E SVILUPPO**
-

I. PARTE GENERALE



I. PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole parti speciali.

- **Organo Amministrativo:** il Consiglio di Amministrazione di REEVO S.p.A.
- **Aree a Rischio:** le aree di attività di REEVO S.p.A. nel cui ambito potrebbe profilarsi, in termini concreti, il rischio di commissione o tentata commissione dei Reati previsti dal Decreto.
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.
- **Codice Etico:** il codice etico adottato da REEVO S.p.A. e successivi aggiornamenti, parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione.
- **Collaboratori Esterni:** tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner, i Fornitori, etc.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/ o per conto di REEVO S.p.A. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.
- **Destinatari:** gli Esponenti Aziendali, i Collaboratori Esterni, le Società del Gruppo, le Parti Correlate e i Terzi in genere.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo (subordinato, collaborazione, stage, etc.) con REEVO S.p.A. ivi compresi i dirigenti.
- **D. Lgs. 231/2001 o Decreto:** il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- **Ente/i:** entità fornite di personalità giuridica o società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.
- **Esponenti Aziendali:** amministratori, dirigenti e dipendenti di REEVO S.p.A.
- **Fornitori:** i fornitori di beni e servizi non professionali di REEVO S.p.A. che non rientrano nella definizione di Partner.
- **Incaricati di un pubblico servizio:** ai sensi dell'art. 358 cod. pen. *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.
- **Linee Guida:** le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 231/2001.

- **Modello o MOG:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da REEVO S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001, con i relativi allegati richiamati.
- **Organi Sociali:** Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Soci e Collegio Sindacale.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'Organismo di Controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- **Partner:** le controparti contrattuali con le quali REEVO S.p.A. addivene ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere, etc...), ove destinati a cooperare con la Società.
- **Pubblici Ufficiali:** ai sensi dell'art. 357 cod. pen. *"sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.
- **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
- **REEVO S.p.A. :** la Società per Azioni REEVO S.p.A. , con sede legale in Foro Buonaparte n. 57, 20121 – Milano (MI) e con sedi operative in via Energy Park 22 - Vimercate (MB) e in via Gustavo Vagliasindi n. 37 – Catania (CT).

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

2.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica autore dell'illecito penale.

Al riguardo si rileva, altresì, che le fattispecie incriminatrici comprese nel catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto di cui al Decreto, quand'anche integrate solo allo stadio del tentativo, generano, per l'Ente, la responsabilità prevista dal Decreto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato consumato il reato.

Quanto alla tipologia di reati che configurano il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nel corso degli anni l'elenco dei reati cd. presupposto si è sensibilmente ampliato, fino a ricomprendere la quasi totalità dei "reati d'impresa".

Per l'elenco completo dei Reati e degli Illeciti presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto si rinvia al Paragrafo 8 della presente Parte Generale.

Il D. Lgs. 231/2001 (artt. 9-23) prevede a carico delle società, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato le seguenti tipologie di sanzioni:

1. pecuniarie;
2. interdittive:
 - a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e. il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

Il Decreto prevede altresì l'applicabilità di misure cautelari reali in capo all'Ente.

In particolare:

- in forza dell'art. 53 del Decreto, il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 del Decreto medesimo;
- in forza dell'art. 54 del Decreto, il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

2.2. L'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - il Modello di cui alla lettera a), debba rispondere ai seguenti requisiti:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto di quanto prescritto nel Modello.

3. REEVO S.P.A. E IL SUO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

3.1. Il Gruppo REEVO e la Holding REEVO S.p.A.

REEVO S.p.A. è la holding operativa del Gruppo REEVO attivo nel mercato italiano del Cloud Computing e della Cloud Cybersecurity e, in particolare, nel settore della gestione, della custodia e della protezione dei dati e delle applicazioni delle aziende a cui si propone come "Cassaforte Digitale" dei loro dati.

Il Gruppo REEVO si colloca tra i principali Cloud Provider italiani ed è focalizzato nell'offerta di servizi Cloud di infrastruttura (IaaS - Infrastructure as a Service, il BaaS – Backup as a Service, lo SaaS – Storage as a Service e il DaaS – Disaster Recovery as a Service), Cloud Cybersecurity, Managed Cloud e Hybrid Cloud alle imprese, consentendo loro di custodire il proprio patrimonio di dati aziendali attraverso le tecnologie e i servizi offerti dal Gruppo e offrendo soluzioni e architetture tecniche progettate e realizzate sulla base delle specifiche esigenze dei clienti.

Il Gruppo eroga i propri servizi avvalendosi di tecnologia e competenze sviluppate internamente, nonché di applicazioni e componenti hardware di proprietà del Gruppo, ospitati in cinque Data Center dislocati sul territorio italiano e concessi in uso a REEVO .

I Data Center sono stati selezionati da REEVO in ragione delle certificazioni ANSI TIA-942/Rating 4 e ISO 27001 loro riconosciute, che rispettivamente attestano il più elevato livello di affidabilità, ossia di continuità operativa senza subire interruzioni, e la gestione della sicurezza delle informazioni.

L'offerta commerciale del Gruppo si rivolge, in una logica B2B, a operatori del mercato digitale e del Cloud Computing che forniscono servizi Cloud all'utenza finale, rappresentata dalle imprese e, in particolare, sul mercato nazionale, dalla vasta platea delle PMI italiane.

La clientela della Società è composta sia da grandi distributori di prodotti e servizi informatici, sia da un vasto numero di Business Partners, che integrano i servizi acquistati dal Gruppo REEVO all'interno delle proprie linee di offerta, destinate alle PMI.

Il Gruppo presta i propri servizi sulla base di contratti di durata, anche pluriennale, ai sensi dei quali concede ai propri clienti l'utilizzo dei propri servizi (Cloud, Cloud Cybersecurity, Managed Cloud e Multi-Cloud, Hybrid Cloud) a fronte di un canone variabile a seconda del livello di servizio offerto.

Il Gruppo offre una vasta gamma di servizi in diversi segmenti del mercato digitale e del Cloud Computing, quali il Managed Cloud, il Multi-Cloud e l'Hybrid Cloud. Inoltre, integra la propria offerta commerciale di servizi Cloud con lo svolgimento di servizi di Cloud Cybersecurity, a supporto del funzionamento e dell'efficienza dei servizi Cloud erogati.

Il Gruppo REEVO è composto da quattro società:

1. REEVO S.p.A. – capogruppo;
2. REEVO MSP S.r.l. – controllata;
3. Nembo Security S.r.l. – controllata;
4. Security Lab S.r.l. – controllata;
5. REEVO Devops S.r.l. – controllata;
6. REEVO Cloud & Cybersecurity S.L.U. – controllata, società a responsabilità limitata di diritto spagnolo.

Più in particolare, REEVO S.p.A. si è quotata sul mercato Euronext Growth Milan nel corso dell'anno 2020 e delistata a partire dal 9 agosto 2023.

Per l'effetto dell'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, REEVO S.p.A. ha adottato adeguate procedure di *governance* che, nonostante il delisting appena avvenuto, possono essere considerate ancora idonee ed efficaci a prevenire la commissione dei reati nelle Aree a Rischio e costituiscono parte integrante del MOG.

Ai fini dell'applicabilità e dell'attuazione del Modello assume rilevanza la struttura organizzativa di REEVO S.p.A. in base alla quale è possibile individuare le funzioni societarie fondamentali e le rispettive aree di competenza.

L'organigramma aziendale – che rappresenta la struttura complessa della Società – è composto da un Consiglio di Amministrazione formato da sette membri, di cui due Amministratori Delegati. Gli Amministratori Delegati esercitano i poteri con firma libera e disgiunta.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni previste dallo Statuto della Società.

Il C.d.A. gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il C.d.A., più in particolare, definisce politiche, strategie ed obiettivi aziendali, gestisce e approva l'organigramma societario, può delegare ai dirigenti, responsabili, dipendenti della società, terzi, compiti particolari; ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; assume e gestisce il personale, e unitamente ai responsabili di settore, definisce funzioni, ruoli, responsabilità e poteri.

Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.

La Società è sottoposta al controllo di una Società di revisione esterna.

La Società ha attualmente circa trenta dipendenti.

I principali settori di competenza in cui è suddivisa l'attività sono:

- 1) commerciale;
- 2) settore tecnico/IT;
- 3) amministrazione.

La Società detiene un ampio numero di certificazioni in grado di confermare la qualità dei servizi erogati (sia in termini di sicurezza, sia in termini di compliance). Tali certificazioni rendono la Società un soggetto percepito come affidabile da parte del mercato.

Più in particolare, la Società ha ottenuto e rinnovato le seguenti certificazioni:

- ISO 9001: gestione e qualità;
- ISO 14001: gestione ambientale;
- ISO 27001: gestione dei dati e delle informazioni di sicurezza;
- ISO 27017: gestione della sicurezza per i cloud provider;
- ISO 27018: gestione dei dati personali in cloud;
- ISO 27035: information security incident management;
- ISO 27701: gestione delle informazioni sulla privacy in conformità al GDPR;
- ISO 22301: gestione della business continuity;
- ISO 20000: information technology service management;
- ISAE 3402 TYPE II: sistemi di controllo per erogazioni di servizi it;
- SSAE 18 TYPE II: identificazione e classificazione del rischio;
- RATING IV e/o ANSI TIA 942: garanzia di continuità del data center;
- CISPE: codice di condotta sull'utilizzo di strumenti per la protezione dei dati;
- CLUSIT: associazione italiana per la sicurezza informatica;
- GDPR: regolamento europeo sulla privacy;
- ACN: qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;
- CSA STAR LEVEL TWO: cloud security alliance;
- CYBERSECURITY MADE IN EUROPE: cyber security made in europe.

La Società è iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicato alle PMI Innovative.

3.2. Adozione del MOG da parte di REEVO S.p.A.

REEVO S.p.A. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine nonché del lavoro dei propri dipendenti. A tal fine, la Società ha ritenuto funzionale alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal Decreto anche nella convinzione che – benché costituisca adempimento facoltativo e non obbligatorio – possa essere un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di REEVO S.p.A. , affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Per la redazione del presente Modello, adottato in data 15/12/2023, è stata svolta un'approfondita *gap analysis* (interviste ed esame della documentazione aziendale della Società), all'esito della quale sono state individuate le Aree a Rischio in relazione ai reati presupposto previsti dal Decreto, con la valutazione del relativo rischio specifico e l'indicazione delle conseguenti regole di

condotta/procedure da tenere/seguire.

Il presente Modello è, dunque, piena espressione della volontà di REEVO S.p.A. di adottare un MOG che si adatti allo sviluppo della Società e che rispecchi in termini di maggior concretezza, pragmaticità ed effettività la realtà societaria.

Il Modello è stato redatto anche tenendo presenti, oltre che le prescrizioni del Decreto e le Linee Guida elaborate in materia da associazioni di categoria (con particolare riferimento alle *"Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231 / 2001"* proposte da Confindustria, secondo l'ultimo aggiornamento del giugno 2021, approvate dal Ministro della Giustizia e alle *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne."* approvate dall'ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023), anche la cosiddetta *"best practice"*, cioè la migliore pratica maturata nel periodo di vigenza della normativa.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, il C.d.A., considerate le dimensioni e l'operatività di REEVO S.p.A. può affidare ad un Organo monocratico ovvero plurisoggettivo l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di promuoverne l'aggiornamento.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di regole di condotta/procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volte a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto e, più in particolare, dei reati ritenuti a rischio commissione.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di REEVO S.p.A. , in particolare nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da REEVO S.p.A. , in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui REEVO S.p.A. intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a REEVO S.p.A. , grazie ad un'azione di monitoraggio delle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole di condotta/procedure istituite;
- il costante aggiornamento delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi gli illeciti;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'emanazione di regole di condotta/procedure dotate di

- specificità e volte a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle attività a rischio;
 - l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'adozione di un sistema disciplinare specifico e idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
 - l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

3.3. Struttura del MOG: Parte Generale, Parte Speciale e allegati

Il presente Modello è composto:

- da una "Parte Generale";
- da una "Parte Speciale" suddivisa in relazione alle attività aziendali c.d. sensibili;
- nonché dagli allegati ivi richiamati e, in particolare, dal Codice Etico e dalla Procedura Whistleblowing.

La Parte Speciale è stata redatta in funzione delle attività aziendali c.d. sensibili e dei presidi adottati dalla Società per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto quali presupposti per la responsabilità dell'Ente.

Il presente Modello è adottato ed efficacemente attuato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto, e anche le successive modifiche e integrazioni dovranno essere adottate ed efficacemente attuate dal C.d.A. stesso.

Il C.d.A. ha la possibilità di effettuare tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi o normativi, individuando, nel caso, eventuali ed ulteriori aree a rischio e prevedendo, di conseguenza, le relative regole di condotta/procedure.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura normativa, operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno anche essere presentate dall'OdV di REEVO S.p.A. al C.d.A., ai fini della definitiva valutazione e adozione da parte di quest'ultimo.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) DI REEVO S.P.A.

4.1. Caratteristiche, requisiti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231 individua tra gli elementi essenziali per garantire efficienza ed efficacia al Modello, la nomina di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di promuoverne altresì l'aggiornamento.

Più in particolare, il Consiglio di Amministrazione di REEVO S.p.A., in attuazione di quanto previsto dal Decreto 231, con la stessa delibera con la quale adotta il Modello, istituisce l'Organismo di Vigilanza, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di promuoverne l'aggiornamento.

Sono pertanto di competenza dell'Organismo di Vigilanza di REEVO S.p.A. le attività di vigilanza previste dal Modello e, in particolare, le attività che l'OdV è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del Decreto 231, che possono schematizzarsi come segue:

- vigilanza sull'effettività del Modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello istituito;
- esame dell'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti.

La nomina dell'OdV, nonché l'eventuale revoca (per giusta causa), sono di competenza del Consiglio di Amministrazione a cui l'Organismo di Vigilanza riferisce, sia su base almeno annuale, per il tramite di apposite relazioni inerenti alle attività svolte nell'ambito dell'esercizio di riferimento, sia su base continuativa, ogniqualevolta sia ritenuto necessario dal medesimo Organismo.

Secondo le disposizioni del Decreto 231 (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto 231, le caratteristiche dell'OdV debbono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione;
- onorabilità;
- disponibilità di risorse finanziarie.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza garantiscono l'effettivo adempimento dei compiti e delle funzioni assegnate all'OdV.

A tal fine è necessario che i componenti del medesimo Organismo (o l'unico componente, ove sia istituito un Organismo monocratico), non siano:

- (i) direttamente coinvolti nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- (ii) gerarchicamente sottoposti a quanti effettuino predette attività;
- (iii) in conflitto di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali in generale e con il vertice in particolare.

L'OdV è autorizzato ad accedere a tutte le funzioni aziendali per raccogliere le informazioni ed i dati necessari allo svolgimento dei propri compiti.

In capo all'OdV non debbono essere posti compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio.

Professionalità

L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali in materia ispettiva e consulenziale, ossia la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati, nonché, in generale, competenze adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri d'indagine, anche con il supporto di consulenti esterni;
- curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede;
- nell'ottica di assicurare l'effettività delle attività poste in essere, garantire la tracciabilità e la conservazione della documentazione delle attività svolte (*i.e.* verbali delle riunioni, relazioni o informative specifiche, report inviati e/o ricevuti, risultanze delle istruttorie relative alle segnalazioni, *etc...*).

L'OdV può:

- disciplinare il proprio funzionamento interno anche tramite un Regolamento delle proprie attività (*i.e.* determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, *etc...*).

Onorabilità

L'Ente deve prevedere cause di ineleggibilità o revoca dei componenti l'OdV che evitino che un soggetto condannato per reati-presupposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 possa rimanere in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Disponibilità di risorse finanziarie

Al fine di garantire assoluta indipendenza e autonomia nello svolgimento dei propri compiti, è inoltre previsto che l'OdV sia destinatario di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività.

Requisiti

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) capacità di svolgere l'incarico, non possono essere nominati, dunque, componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) onorabilità, e cioè non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 2. a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto 231, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
 8. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto Legislativo;
 9. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare, all'atto della nomina, con dichiarazione sostitutiva di notorietà, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

4.2. Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di REEVO S.p.A. può essere nominato in composizione collegiale o, in alternativa, in composizione monocratica.

Nel caso in cui l'Organo Amministrativo della Società optasse per un Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, quest'ultimo sarà composto da membri dotati di competenze in ambito legale, giuslavoristico, contabile, ispettivo e di controllo interno.

Almeno uno dei componenti dell'OdV sarà scelto fra soggetti interni alla Società che si occupino di controlli interni, mentre gli altri soggetti saranno nominati tra soggetti esterni all'Ente, particolarmente qualificati sotto il profilo professionale in ambito legale, e sui temi di *compliance*, sicurezza e controllo interno e con esperienza nel settore nel quale opera REEVO S.p.A.

In alternativa a quanto sopra, l'Organo Amministrativo della Società potrà nominare un Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, in tal caso, il componente di tale Organo dovrà essere un soggetto esterno alla Società, particolarmente qualificato sotto il profilo professionale in ambito legale, sui temi di *compliance*, sicurezza e controllo interno.

Sul punto, la legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione "*ottimale*" dell'Organismo di Vigilanza. Ciò consente di far sì che le società possano optare per una composizione sia monosoggettiva sia plurisoggettiva. In questo ultimo caso, le "*Linee guida per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*" emanate da Confindustria (nella versione del giugno 2021) chiariscono che possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente, purché dotati delle caratteristiche e requisiti sopra richiamati.

A dispetto della indifferenza del Legislatore rispetto alla composizione, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve in ogni caso tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli.

Come ogni aspetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, pertanto, anche la composizione dell'Organismo di Vigilanza dovrà in ogni caso modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente in modo tale da garantire la corretta efficacia alle previsioni di cui al Modello adottato dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione ottiene, in sede di nomina, l'evidenza circa i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità descritti.

I membri dell'Organismo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

La loro sostituzione prima della scadenza del mandato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo (anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza), intendendosi per tali, a titolo esemplificativo:

- la volontaria rinuncia da parte del membro dell'Organismo;
- la sopravvenuta incapacità per cause naturali;
- il venire meno dei requisiti di capacità e onorabilità;
- la mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi;
- la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione da parte di un membro dell'Organismo del verificarsi di una causa di decadenza;
- il verificarsi di una delle cause di sospensione o revoca;
- con riferimento al solo membro interno, il venir meno del rapporto di lavoro con la Società.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce, di norma, una volta al trimestre, garantendo in ogni caso almeno quattro sedute l'anno.

Il Consiglio di Amministrazione di REEVO S.p.A. stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante ai membri dell'Organismo di Vigilanza ed il budget annuale a sua disposizione.

4.3. Cause di revoca, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza e loro obblighi di riservatezza

Revoca

Il Consiglio di Amministrazione di REEVO S.p.A. può revocare per giusta causa uno o più o tutti i componenti dell'OdV:

- nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello Organizzativo;
- per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell'OdV;
- nonché quando il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza della mancanza dei requisiti e caratteristiche, costituenti cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV;
- quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva e meramente esemplificativa:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'omessa redazione della relazione annuale riepilogativa sull'attività svolta nel corso dell'esercizio, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento");
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità d'azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

Decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- si trovino in una delle situazioni contemplate nell’art. 2399 c.c.;
- perdano i requisiti di capacità, onorabilità sopra descritti;
- si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del Decreto 231 in relazione a Reati o Illeciti Amministrativi commessi durante la loro carica.

Obblighi di riservatezza

I componenti dell’Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l’espletamento dell’incarico.

I componenti dell’Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine alle violazioni, anche solo presunte, del Modello Organizzativo – e si astengono dal ricercare ed utilizzare tali informazioni, per fini diversi da quelli specificamente previsti dal presente Modello o, in ogni caso, per scopi non conformi alle funzioni proprie dell’Organismo di Vigilanza.

4.4. Atti di verifica dell’efficacia e dell’adeguamento costante del MOG e relativi interventi da parte dell’OdV

L’OdV, coordinandosi con i Responsabili delle Funzioni aziendali di volta in volta interessate, deve verificare periodicamente l’efficacia e l’idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, degli illeciti di cui alle singole Parti Speciali.

In particolare, l’OdV dovrà svolgere:

- verifiche su singoli atti, procedendo periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi alle Aree di operatività sociale, secondo modalità dallo stesso individuate;
- verifiche delle regole di condotta/Procedure, procedendo periodicamente ad una verifica dell’efficacia e dell’attuazione delle regole di condotta/Procedure del presente Modello Organizzativo;
- verifiche del livello di conoscenza del MOG, anche attraverso l’analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute;
- verifiche circa l’attualità del Risk Assessment finalizzate a rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio, in particolare in presenza di modifiche dell’organizzazione ovvero del *business* di REEVO S.p.A. , così come in caso di integrazioni o modifiche del Decreto 231.

Ai fini di un programmato esercizio dei poteri di vigilanza assegnati, l’OdV presenterà annualmente al Consiglio di Amministrazione il proprio Piano di Intervento predisposto su base annuale, biennale ovvero triennale, individuando le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche.

L’Organismo di Vigilanza potrà comunque effettuare, nell’ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel

Piano di Intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

Nell'attuazione del Piano degli Interventi, l'OdV potrà adottare procedure utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza, che saranno comunicate alle funzioni interessate, e istituire gruppi di lavoro su particolari tematiche.

In caso di circostanze particolari (ad esempio, emersione di precedenti violazioni o elevato *turnover*), l'OdV avrà cura di applicare sistematiche procedure di ricerca e identificazione dei rischi oggetto di analisi.

Per l'attività di verifica, l'OdV può avvalersi del supporto di qualsiasi funzione della Società, nonché di consulenti esterni con adeguate competenze in materia.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare alle Funzioni di volta in volta interessate eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

L'attività svolta dall'OdV dovrà essere documentata, anche in forma sintetica. La relativa documentazione sarà custodita dallo stesso OdV, in modo che ne sia assicurata la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative di volta in volta intervenute, nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi Processi a Rischio, può proporre al Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni.

4.5. Obblighi informativi verso l'OdV

Il Decreto 231 individua l'obbligo di informazione all'OdV quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto 231 e alla luce dell'interpretazione delle Linee Guida di Confindustria, tale obbligo informativo è rivolto alle funzioni aziendali e riguardare, *inter alia*:

a) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, avuto riguardo all'attività svolta dalle medesime funzioni aziendali (un fatto non rilevante, se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento);

b) in caso di istituzione di una funzione *internal audit*, di una funzione *compliance*, di una funzione anticiclaggio, le risultanze delle attività di controllo dalle stesse poste in essere.

Tali informazioni oggetto di *reporting* all'Organismo di Vigilanza, dovranno riguardare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le

ipotesi di reato di cui al Decreto 231;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal Decreto.

Resta in ogni caso inteso che l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare all'OdV:

- a. ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa di REEVO S.p.A. ;
- b. le operazioni societarie straordinarie di REEVO S.p.A. ;
- c. ogni novità rilevante nello svolgimento dell'attività aziendale;
- d. ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'aggiornamento del Modello Organizzativo.

Va chiarito che le informazioni fornite all'OdV mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, sull'OdV non incombe un obbligo di agire, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi.

Inoltre, nel disciplinare un sistema di *reporting* efficace, è opportuno garantire la riservatezza a chi segnala le violazioni. Allo stesso tempo, è opportuno prevedere misure deterrenti contro ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti sia di forma.

Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 231 e per dare concreta efficacia al MOG, REEVO S.p.A. ha istituito un canale per la segnalazione all'OdV di qualsiasi violazione e/o presunta violazione del MOG.

A tal riguardo, la Società prescrive l'obbligo per tutti i Destinatari del Modello, e in particolare per l'Organo Amministrativo, per gli Organi Sociali, per le Società del Gruppo, per i Responsabili di Funzione, i Dipendenti tutti, e i Terzi in genere di inoltrare all'OdV, le informazioni inerenti all'avvenuta o presunta violazione delle regole di condotta/procedure e/o delle prescrizioni del Modello e/o la commissione o ragionevole pericolo di commissione dei reati di cui al Decreto;

In tal senso, tutte le segnalazioni inerenti al MOG dovranno essere effettuate all'Organismo di Vigilanza della Società, in forma anonima ovvero in chiaro, con le seguenti modalità:

- telematicamente, inoltrando la segnalazione, e l'eventuale documentazione a supporto, alla casella di posta elettronica organismo.vigilanza@REEVO.it accessibile, esclusivamente al Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- oppure a mezzo posta all'indirizzo della sede operativa della Società sita in Vimercate (MB), via Energy Park 22, con specifica indicazione "Riservata Personale" e del destinatario "Organismo di Vigilanza REEVO S.p.A. ";
- ovvero oralmente, in presenza o da remoto, prendendo appuntamento con l'OdV tramite l'indirizzo e-mail organismo.vigilanza@REEVO.it

Le credenziali di accesso (*ID* e *password*) alla casella di posta elettronica sono in possesso esclusivamente dell'Organismo di Vigilanza, sui cui grava il divieto di comunicarle a terzi.

La *password* deve essere modificata ogni 45 (quarantacinque) giorni, oltre che in caso di cessazione dalla carica da parte di un membro dell'OdV.

La casella postale, istituita presso la Società, fornisce adeguate garanzie di:

- sicurezza;
- riservatezza.

Con riferimento al tema della riservatezza, la Società ha attivato presidi al fine di garantire la tutela dell'identità del segnalante e della riservatezza di quest'ultimo e in particolare:

- le segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale informazione non potranno essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
- la documentazione inerente ciascuna segnalazione sarà conservata per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- ogni segnalazione resa oralmente verrà trascritta con il consenso della persona segnalante che potrà anche leggere e approvare quanto trascritto;
- le segnalazioni non potranno essere utilizzate per scopi diversi, nè rivelate a persone diverse da quelle specificamente competenti, autorizzate ed istruite in assenza del suo consenso espresso;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p.;
- nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non potrà essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, invece, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata ove la contestazione dell'illecito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione mentre occorre il consenso se la stessa sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- l'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione sarà garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante.

Ricevuta la segnalazione, l'OdV:

- effettua la verbalizzazione e l'archiviazione garantendone la riservatezza (si segnala che ogni comunicazione è conservata dall'OdV medesimo in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2 -*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

- valuta la fondatezza della segnalazione e adotta le iniziative ritenute opportune, nell'esercizio dei propri poteri.

Con riferimento all'*iter*, l'OdV:

- entro 7 (sette) giorni dalla presentazione, deve rilasciare un avviso di ricevimento al segnalante e ove necessario chiedere integrazioni, mantenere le interlocuzioni e dare diligente seguito;
- entro 3 (tre) mesi fornisce riscontro al segnalante.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto non competente è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'OdV, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L'Azienda tutela l'autore delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione e penalizzazione nell'ambito dell'attività lavorativa, prevedendo a tal fine apposite sanzioni disciplinari, ferma restando la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

A tal fine, l'Azienda si impegna a non licenziare il lavoratore, salva giusta causa o espressi motivi diversi e indipendenti dalla segnalazione, sino all'accertamento della fondatezza della segnalazione medesima.

L'OdV valuta tutte le segnalazioni di violazione ricevute ovvero le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività.

In ogni caso, tutti i Destinatari del MOG sono tenuti a collaborare con l'OdV, al fine di consentire la raccolta delle ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'OdV per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare.

L'OdV pone in essere l'attività istruttoria ritenuta più opportuna e all'esito della stessa senza indugio comunica al responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la violazione e alla Direzione Risorse Umane le inosservanze al Modello Organizzativo, al fine dell'applicazione della sanzione disciplinare nei confronti del soggetto responsabile della violazione.

Qualora la violazione sia di particolare gravità, ovvero riguardi i Vertici o i Consiglieri della Società, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni all'OdV dovranno avvenire tempestivamente e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla commissione e/o dalla conoscenza della violazione.

In ogni caso, l'OdV potrà dettagliare maggiormente le modalità e le tempistiche di flussi informativi *ad-hoc* per specifiche aree di attività a potenziale rischio-reato.

L'eventuale omessa o ritardata comunicazione all'OdV dei flussi informativi sopra elencati sarà considerata violazione del Modello Organizzativo e potrà essere sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio del MOG.

Considerato che REEVO S.p.A. risulta essere la controllante di un Gruppo di Società, tutto quanto previsto nel presente paragrafo relativamente ai Flussi informativi verso l'OdV vale anche per i vertici

aziendali, i sottoposti e i terzi e gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo.

Si segnala altresì che, avuto riguardo al Decreto 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. "Decreto Whistleblowing"), la Società ha valutato l'opportunità di attribuire all'OdV la funzione di ricevere, non solo le segnalazioni inerenti alle violazioni e/o presunte violazioni del MOG (come disciplinato dal presente MOG), bensì, anche le violazioni ai sensi del richiamato Decreto Whistleblowing.

A tal riguardo, si rimanda all'apposita procedura sul tema approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società e allegata al presente Modello.

4.6. Informazioni dell'OdV agli Organi Sociali

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e mantiene costanti rapporti con quest'ultimo e con il Collegio Sindacale in ordine alle tematiche inerenti all'attuazione del Modello Organizzativo.

L'OdV informa, per iscritto, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello Organizzativo almeno annualmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio), o in tempi diversi con riferimento a specifiche ovvero significative situazioni.

L'informativa annuale al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione dovrà pervenire a tali Organi sociali da parte dell'OdV almeno 30 giorni prima dell'approvazione del Bilancio di Esercizio.

L'OdV potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero dall'Assemblea dei Soci, per riferire sulla propria attività e potrà chiedere di conferire con lo stesso.

L'OdV potrà inoltre chiedere di essere sentito dagli Organi Sociali ogniqualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello Organizzativo o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento ed al rispetto del Modello Organizzativo medesimo.

5. SISTEMA SANZIONATORIO

5.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e), comma 2-*bis* lett. d) e l'art. 4, lett. b) del Decreto 231, indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello 231, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli Enti.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'Autorità Giudiziaria.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello adottato dalla Società deve considerarsi parte essenziale – prevista contrattualmente – delle obbligazioni dei "Destinatari".

La violazione del Modello lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari.

Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Modello della Società, oltre le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. e) del Decreto 231/2001 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso C.C.N.L. vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società.

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'Organismo di Vigilanza.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informativa all'Organismo di Vigilanza.

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni delle prescrizioni del Modello, ivi compresa la commissione di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;

- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario; tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei cinque anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

I Destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del Modello stesso.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi/regole di condotta/Procedure e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite e/o richiamate nel presente Modello.

Ogni eventuale violazione rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2105 c.c. e inquadrabile nel più ampio contesto del potere disciplinare del quale è titolare il datore di lavoro, ai sensi della L. 300/70 (c.d. "Statuto dei lavoratori");
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, un inadempimento contrattuale legittimante la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni a vario titolo commesse, in ogni caso, devono rispettare i principi di gradualità e di proporzionalità, con riferimento alla gravità delle violazioni commesse.

Qualora, tuttavia, il fatto per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, integri profili di particolare rilevanza o sia di significativo pregiudizio per la disciplina aziendale, la Società potrà adottare provvedimenti disciplinari senza tenere conto del principio di gradualità.

Le sanzioni ed il relativo *iter*, come si avrà modo di precisare nei paragrafi che seguono, si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

5.2. Sanzioni per i dipendenti

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello 231 e nei propri allegati, da parte dei lavoratori subordinati (a prescindere dalla tipo di contratto lavorativo) può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei provvedimenti (od anche sanzioni) disciplinari stabiliti dal CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

Le violazioni, da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinari di cui al CCNL di categoria ("Obblighi

del dipendente”) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare:

- rimprovero verbale: nei casi di violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
- rimprovero scritto (censura): verrà applicata nei casi di
 - (i) violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
 - (ii) recidiva nelle violazioni comportanti un rimprovero verbale;
- multa di importo variabile fino ad un massimo di tre ore di retribuzione: oltre nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l’efficacia del Modello; quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) l’inosservanza delle procedure previste dal Modello, riguardanti un procedimento in cui una delle parti necessarie è la Pubblica amministrazione;
 - (ii) reiterate violazioni comportanti un rimprovero scritto;
- sospensione dal lavoro e della retribuzione sino a tre giorni: verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all’interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell’ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
 - (ii) reiterate violazioni comportanti la multa per un importo fino a tre ore di retribuzione;
- licenziamento con preavviso: nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna e reiterata violazioni di cui al precedente punto;
- licenziamento senza preavviso: sanzione applicata per mancanze commesse dolosamente e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto 231 tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di

lavoro;

- (ii) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione della procedura, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- (iii) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

In ogni caso, qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui all'ultimo punto, la Società potrà disporre, in attesa del completo accertamento delle violazioni, la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza avergli permesso di difendersi.

La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa.

Se entro ulteriori cinque giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore.

La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

5.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte di dipendenti che ricoprano la qualifica di dirigenti dei principi, regole di condotta/Procedure previsti o richiamati dal presente Modello Organizzativo o di adozione, nell'espletamento dell'attività lavorativa, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti dalla stessa applicato.

Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto di lavoro, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello, è sanzionato considerando in sede applicativa il principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c. e valutando, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

In particolare, in caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, regole di condotta/Procedure adottate o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo stesso e del Codice Etico, nei confronti dei responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste e/o richiamate nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello medesimo, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
 - il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche in caso di negligente mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello Organizzativo, dal Codice Etico o dalle procedure interne applicabili, così come la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei medesimi dirigenti o, più in generale, l'assunzione – nell'espletamento delle rispettive mansioni – di comportamenti negligenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- in caso di violazione grave di una o più prescrizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico tale da configurare un notevole inadempimento ma non tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

In ogni caso di attivazione delle procedure di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello Organizzativo, dovrà essere preventivamente informato l'Organismo di Vigilanza a cui verrà richiesto di esprimere il proprio parere.

6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1. Misure nei confronti degli Amministratori

Pur nel pieno rispetto della dignità della persona, dei principi di proporzione ed adeguatezza e della regola del contraddittorio, la Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere dai propri Amministratori, i quali per il loro ruolo manifestano l'immagine della Società stessa verso i Dipendenti, i Clienti, i Creditori, le Istituzioni Pubbliche, le Autorità Amministrative, le Autorità Giudiziarie, i Terzi e il pubblico in genere.

I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle procedure previste dal Modello o di tenuta, nello svolgimento di attività sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, la procedura si distingue a seconda che la violazione sia posta in essere da uno o due membri del Consiglio oppure dalla maggioranza dei membri o dall'intero C.d.A.

L'impossibilità di identificare un singolo responsabile è assimilata alla violazione commessa dall'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel primo caso – ossia, laddove la violazione fosse commessa da un singolo membro o da due membri del C.d.A. – è prevista una formale informativa da parte dell'OdV al CdA per l'opportuna valutazione, sulle cui risultanze verrà dato immediato riscontro all'OdV.

Il CdA assumerà con immediatezza le misure più idonee per il tramite delle opportune delibere in conformità alla legge e Statuto, provvedendo, ove del caso, all'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci per la revoca del mandato e/o l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c.

In caso di inattività del CdA, l'OdV dovrà informare tempestivamente il Collegio Sindacale per consentire al Collegio di esercitare le proprie funzioni, ivi inclusi i poteri di denuncia al Tribunale e di convocazione dell'Assemblea dei soci.

Nella diversa ipotesi di violazione posta in essere dalla maggioranza dei membri del CdA o laddove fosse impossibile individuare il singolo responsabile, è prevista una formale informativa da parte dell'OdV all'Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale – che potrà esercitare il proprio potere di convocazione dell'Assemblea – per l'opportuna valutazione, sulle cui risultanze verrà dato immediato riscontro all'OdV.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello, l'Assemblea e/o il Collegio Sindacale assumeranno con immediatezza le misure più idonee per il tramite delle opportune delibere in conformità alla legge e Statuto, provvedendo, ove del caso, all'immediata revoca del mandato e/o l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c.

In caso di inattività dell'Assemblea, l'OdV dovrà informare tempestivamente il Collegio Sindacale per consentire al Collegio di esercitare le proprie funzioni, ivi inclusi i poteri di denuncia al Tribunale.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto della Società di agire per il risarcimento del maggior danno subito

a causa del comportamento di uno o più componenti dell'Organo Amministrativo.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

6.2. Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno le opportune iniziative.

Il Collegio Sindacale procederà agli accertamenti necessari e potrà assumere, a norma di legge e di Statuto, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, gli opportuni provvedimenti quali, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci per la revoca e l'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2407 c.c.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Collegio Sindacale o laddove fosse impossibile individuare il soggetto responsabile, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, i quali prenderanno le opportune iniziative.

Il CdA procederà agli accertamenti necessari e potrà assumere, a norma di legge e di Statuto, gli opportuni provvedimenti quali, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci per la revoca e l'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2407 c.c.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto della Società di agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento del Sindaco.

6.3. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni, inclusi Partner, Consulenti, Fornitori, e Terzi in genere.

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, ovvero che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello ai medesimi applicabile, determina la risoluzione del rapporto contrattuale e/ o la revoca dell'incarico professionale: a tal fine, i contratti e gli accordi stipulati con consulenti, collaboratori esterni, partner, ecc. devono contenere la clausola risolutiva espressa a favore di REEVO S.p.A. , in base alla quale ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta, indicate dal presente Modello, ai medesimi soggetti applicabili e tale da comportare anche solo il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs 231/01, dà diritto a REEVO S.p.A. di risolvere unilateralmente il contratto/revocare il mandato, ovvero, in alternativa, di chiedere l'immediato ed esatto adempimento del contratto.

La clausola risolutiva espressa dovrà essere controfirmata da Terzo e dovrà essere indicato dove reperire il Modello (<https://www.REEVO.it/modello-231>)

Se il soggetto non ha possibilità di prendere visione del Modello dal sito internet, la Società dovrà consegnarlo in forma cartacea.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.4. Misure nei confronti dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte dell'OdV, il C.d.A. di REEVO S.p.A. , previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, l'immediata revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

7. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, allegato al Modello stesso.

Sotto tale profilo, si precisa che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di REEVO S.p.A. allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che per qualsiasi ragione entrano in rapporto con la Società;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio e/o nell'interesse dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso e della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

Sono, infatti, Destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 del Decreto 231), ma, anche, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

Fra i Destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli Organi Sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti Esterni e le Società del Gruppo.

La Società intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui intende attenersi e conformarsi.

L'attività di formazione e comunicazione può essere supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, *inter alia*, i compiti di promuovere e definire le iniziative

- (i) per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- (ii) per la sensibilizzazione nei confronti dello stesso.

Il Modello Organizzativo è, pertanto, comunicato a tutto il personale della Società tramite e-mail con ricevuta di conferma di ricevimento e lettura.

Tali ricevute verranno archiviate e conservate dalla Società.

Il Modello, in ogni caso, sarà consultabile sul sito internet (<https://www.REEVO.it/>) e affisso in azienda in entrambe le sedi locali di Vimercate e Catania.

Ai nuovi dipendenti, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, sarà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di presa visione e lettura del presente Modello.

REEVO S.p.A. porta a conoscenza dei propri Consulenti, Fornitori, Partner e Terzi in genere, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo (tra i quali, sicuramente e obbligatoriamente, la pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società) il contenuto del presente Modello.

Il rispetto del Modello dovrà essere prescritto da apposita clausola inserita negli accordi negoziali con tali Destinatari, oggetto di specifica approvazione.

I Consulenti, i Fornitori, i Partner e i Terzi in genere dovranno essere informati del dovere che il loro comportamento non metta i dipendenti, i dirigenti o qualsiasi altra persona operante per REEVO S.p.A. nelle condizioni di violare le regole di condotta/procedure, i sistemi di controllo, il Codice Etico e il Modello in generale.

Potranno essere forniti ai Consulenti, Fornitori, Partner e Terzi in genere apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da REEVO S.p.A. sulla base del presente Modello, contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo per il loro possibile inserimento nei contratti con i subappaltatori.

9. ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

Gli illeciti di cui il Decreto prevede la possibile responsabilità dell'Ente sono i seguenti:

1) **fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto, c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio**, e precisamente:

- art. 314, comma 1 c.p. - peculato (quando il fatto offende interessi finanziari dell'Unione Europea);
- art. 316 c.p. - peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende interessi finanziari dell'Unione Europea);
- art. 316-*bis* c.p. - Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-*ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 317 c.p. - Concussione;
- art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (anche aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.);
- art. 319-*ter*, commi 1 e 2 c.p. - Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- art. 321 c.p. - Pene per il corruttore;
- art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 323 c.p. - abuso d'ufficio (quando il fatto offende interessi finanziari dell'Unione Europea);
- art. 346-*bis* c.p. - Traffico di influenze illecite;
- art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture;
- art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- art. 640-*bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente

pubblico;

- art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898 - Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo;

2) **fattispecie criminose di cui all'art. 24-bis del Decreto, c.d. delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, ovvero:

- art. 491-*bis* c.p. - Documenti informatici;
- art. 615-*ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- art. 615-*quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-*quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635-*ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635-*quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640-*quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 – Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

3) **fattispecie criminose previste dall'art. 24-ter del Decreto, c.d. delitti di criminalità organizzata**, in particolare:

- art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere;
- art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso;
- art. 416-*ter* c.p. - Scambio elettorale politico – mafioso;
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis;

- art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- art. 407 comma 2, lett. a) n.5 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari;
- L. 203/91 - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

4) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis del Decreto, c.d. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, e precisamente:

- art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendila e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 c.p. - Alterazione di monete;
- art. 455 c.p. - Spendila e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede;
- art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo;
- art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;

5) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis.1 del Decreto, c.d. delitti contro l'industria e il commercio** ossia:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- art. 517-*ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517-*quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari;

6) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-*ter* del Decreto, c.d. reati societari**, e precisamente:

- art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali;
- art. 2621-*bis* c.c. False comunicazioni sociali;
- art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- art. 2625, comma 2 c.c. - Impedito controllo;
- art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-*bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 c.c.- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 c.c. comma 3 - Corruzione tra privati, quanto alla sola condotta attiva del corruttore;
- art. 2635-*bis* c.c. istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'Assemblea;
- art. 2637 c.c. - Aggiotaggio;
- art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- art. 54 D.Lgs. 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare;

7) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater* del Decreto, con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali**, ed in particolare:

- art. 270 c.p. - Associazioni sovversive;
 - art. 270-*bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico;
 - art. 270-*ter* c.p. - Assistenza agli associati;
 - art. 270-*quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
 - art. 270-*quater.1* c.p. - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo;
 - art. 270-*quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
 - art. 270-*quinquies.1* - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
 - art. 270-*quinquies.2* – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
 - art. 270-*sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo;
 - art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
 - art. 280-*bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
 - art. 280-*ter* c.p. - Atto di terrorismo nucleare;
 - art. 289-*bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
 - art. 289-*ter* c.p. - Sequestro di persona a scopo di coazione;
 - art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato;
 - artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione;
 - artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
 - reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
 - reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999;
- 8) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater.1* del Decreto, c.d. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** ovvero:
- art. 583-*bis* c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- 9) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quinquies* del Decreto con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di**

commissione dei c.d. delitti contro la personalità individuale, e precisamente:

- art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600-*bis* c.p. - Prostituzione minorile;
- art. 600-*ter* c.p. commi 1,2,3,4 - Pornografia minorile;
- art. 600-*quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico;
- art. 600-*quater.1* c.p. - Pornografia virtuale;
- art. 600-*quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 c.p. - Tratta di persone;
- art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603-*bis* – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609-*undecies* - Adescamento di minorenni;

10) **fattispecie criminose di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto e art. 187-*quinquies* TUF, c.d. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato**, e precisamente:

- art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate;
- art. 185 TUF – Manipolazione di mercato;
- art. 14 Reg. UE n. 596/2014 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate;
- art. 15 Reg. UE n. 596/2014 - Divieto di manipolazione del mercato;

11) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-*septies* del Decreto, c.d. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, ossia:

- art. 589 c.p. - Omicidio colposo;
- art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose gravi e gravissime;

12) **fattispecie criminose di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, c.d. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, ovvero:

- art. 648 c.p. – Ricettazione;
- art. 648-*bis* c.p. – Riciclaggio;

- art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648-*ter*. 1 c.p. – Autoriciclaggio;

13) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-*octies*.1 del Decreto, c.d. delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti**, ovvero:

- art. 493-*ter* c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 493-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;

14) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-*novies* del Decreto, c.d. delitti in materia di violazione del diritto d'autore** in particolare:

- art. 171 comma 1 lett. a *bis* e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- art. 171-*bis* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- art. 171-*ter* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- art. 171-*septies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- art. 171-*octies* L.A. – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

15) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-*decies* del Decreto, reato di induzione a non rendere dichiarazioni oa rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, ovvero:

- art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria;

16) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-*undecies* del Decreto, c.d. reati ambientali**, ovvero:

- art. 452-*bis* c.p. - inquinamento ambientale;
- art. 452-*quater* c.p. - disastro ambientale;
- art. 452-*quinquies* c.p. - delitti colposi contro l'ambiente;

- art. 452-*sexies* c.p. - traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
- art. 452-*octies* c.p. - circostanze aggravanti;
- art. 452-*quaterdecies* c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- art. 727-*bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- art. 733-*bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- art. 137 commi 2, 3, e 5 D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/ o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/ o dalle autorità competenti;
- art. 137 comma 11 D. Lgs. 152/06 s.m.i. – Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;
- art. 137 comma 13 D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento;
- art. 256 comma 1 lett. a e lett. b D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Gestione non autorizzata di rifiuti;
- art. 256 comma 3 D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica;
- art. 256 comma 5 D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Miscelazione di rifiuti pericolosi;
- art. 256, comma 6, primo periodo, D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- art. 257 comma 1 e comma 2 D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante;
- art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/06 s.m.i.- Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti;
- art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/06 smi - Traffico illecito di rifiuti;
- art. 260, comma 1 e 2 D. Lgs. 152/06 smi -Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Con D.lgs 21/2018 il riferimento all'art. 260 c.p. è stato sostituito dal riferimento al reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti";
- art. 260-*bis*, comma 6 D. Lgs. 152/06 smi - Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti
- art. 260-*bis*, comma 7, secondo e terzo periodo D. Lgs. 152/06 smi - Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI;
- art. 260-*bis*, comma 8 D. Lgs. 152/06 smi - Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata;

- art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/06 smi - Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti;
- artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 3 bis comma 1 art e 6 comma 4 della Legge 150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive;
- artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi;

17) fattispecie criminose previste dall'art. 25-duodecies del Decreto che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano impiegati cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare, ovvero:

- art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
- art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, D. Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;

18) fattispecie criminose previste dall'art. 25-terdecies del Decreto, cd. reati in materia di razzismo e xenofobia, ovvero:.

- art. 3 co. 3 *bis* della Legge n. 654 del 1975 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa;

19) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quaterdecies del Decreto, in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, ovvero:

- art. 1 L. n. 401/1989 - Frodi in competizioni sportive;
- art. 4 L. n. 401/1989 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;

20) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, reati tributari, ovvero:

- art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

- art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele;
- art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 - Omessa dichiarazione;
- art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000 - Indebita compensazione;

21) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto, c.d. reati di contrabbando**, ovvero:

- art. 282 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;
- art. 283 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
- art. 284 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
- art. 285 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
- art. 286 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nelle zone extra-doganali;
- art. 287 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
- art. 288 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nei depositi doganali;
- art. 289 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;
- art. 290 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
- art. 291 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;
- art. 291-*bis* D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 291-*ter* D.P.R. n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 292 D.P.R. n. 43/1973 - Altri casi di contrabbando;
- art. 295 D.P.R. n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del contrabbando;

22) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-septiesdecies del Decreto, delitti contro il patrimonio culturale**, ovvero:

- art. 518-*bis* c.p. - Furto di beni culturali;
- art. 518-*ter* c.p.- Appropriazione indebita di beni culturali;
- art. 518-*quater* c.p. - Ricettazione di beni culturali;
- art. 518-*octies* c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- art. 518-*novies* c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- art. 518-*decies* c.p. - Importazione illecita di beni culturali;
- art. 518-*undecies* c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- art. 518-*duodecies* c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- art. 518-*quaterdecies* c.p. - Contraffazione di opere d'arte;

23) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-duodevecies del Decreto, reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, ovvero:

- art. 518-*sexies* c.p - Riciclaggio di beni culturali;
- art. 518-*terdecies* c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;

24) **fattispecie criminose previste dall'art. 12 L. 9/2013, responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**, ovvero:

- art. 442 c.p. - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate;
- art. 440 c.p. - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari;
- art. 444 c.p. - Commercio di sostanze alimentari nocive;
- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

- art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

25) **fattispecie criminose di cui all'art. 10 della L. n. 146/06, che estende il D. Lgs. 231/01 a taluni reati qui di seguito indicati, se commessi a livello transnazionale, ovvero:**

- art. 416 c.p. - Associazione per delinquere;
- art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso;
- art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale;
- art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 74 D.P.R. n. 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- art. 12 c. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D. Lgs. n. 286/98, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

II. PARTE SPECIALE



II. PARTE SPECIALE

10. PREMESSA

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 ritenute a rischio commissione in relazione all'attività normalmente svolta da REEVO S.p.A.;
- individuare il grado di rischio di commissione dei reati, per ogni ambito di attività analizzato;
- stabilire, a livello dei rischi-reato in esame, le regole di comportamento direttamente applicabili (*i.e.* norme comportamentali di rilievo e divieti specifici);
- richiamare le Procedure aziendali costituenti un presidio finalizzato a prevenire la commissione dei reati in esame.

Al riguardo, e in linea generale, il Consiglio di Amministrazione di REEVO S.p.A. ha ritenuto prioritario che tutti i processi aziendali sensibili della Società si uniformassero ai seguenti principi:

- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e la salvaguardia dell'integrità del patrimonio aziendale;
- proceduralizzazione delle attività a rischio di reato, al fine di:
 - ✓ definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - ✓ garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - ✓ garantire, ove necessario, l'oggettivazione dei processi decisionali e limitare le decisioni aziendali basate su scelte discrezionali non legate a predefiniti criteri oggettivi.

REEVO S.p.A. ha provveduto ad analizzare le attività aziendali, i processi di formazione e attuazione delle decisioni all'interno delle singole aree aziendali, nonché i sistemi di controllo interno.

Tale analisi è stata dalla svolta Società avvalendosi anche di professionisti esterni, attraverso l'esame dell'attività e della documentazione aziendale (processi principali, organigrammi, procure, disposizioni organizzative, etc.) e attraverso una serie di interviste con i Responsabili delle diverse strutture aziendali.

Sono stati formalizzati, quindi, appositi documenti di sintesi di quanto emerso in sede di intervista ed è stata predisposta una mappatura delle attività potenzialmente a rischio di commissione dei

Reati previsti dal Decreto 231 condivisa con i responsabili aziendali, con specifica indicazione del grado di rischio individuato per ogni ambito di attività.

Il lavoro di analisi si è sviluppato in diverse fasi.

In prima battuta, REEVO S.p.A. ha provveduto:

- ad individuare le attività aziendali c.d. sensibili nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i Reati (Aree a Rischio);
- ad analizzare i rischi potenziali di illeciti, nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi;
- ad individuare i soggetti e le funzioni aziendali interessati;
- ad individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- a individuare le procedure interne già adottate dalla Società e considerate idonee a ridurre il rischio di Reato.

Successivamente, la Società ha definito le regole di condotta/i principi di comportamento/i presidi di controllo/le Procedure che tutti i Destinatari del Modello (così come definiti nel par. 1 della Parte Generale del presente MOG) coinvolti nell'ambito delle attività sensibili identificate nei paragrafi successivi devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto aziendale (c.d. *risk self-assessment*), ha identificato le attività sensibili (suddivise per macroarea), nell'ambito delle quali può essere potenzialmente commesso uno dei reati tra quelli previsti dal Decreto.

In particolare, per ogni area a rischio individuata durante la suddetta attività di mappatura, nella presente Parte Speciale del Modello sono illustrati:

- le **attività sensibili** nell'ambito delle quali, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione di alcuni dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, se commessi nell'interesse o a vantaggio della Società;
- il **grado di rischio** di commissione dei reati rilevanti (basso, medio, alto);
- i **reati potenziali** che potrebbero essere perpetrati nell'ambito delle attività sensibili a rischio, accompagnati alle condotte illecite che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono le possibili modalità attraverso le quali commettere i reati identificati e le relative finalità a favore della Società;
- il **sistema di controllo a presidio del rischio reato**, inteso come le regole di condotta/i comportamenti/le misure di prevenzione da porre in essere al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati nell'ambito delle attività sensibili identificate.

REEVO S.p.A., in relazione all'attività sociale svolta, ha ritenuto di non essere esposta alle classi di reati per le quali non è stata prevista una Parte Speciale.

Per tali reati, la Società ha valutato che il proprio complesso di presidi – organizzativi, procedurali ed etici – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, sia anche astrattamente idoneo ad eliminare il rischio di commissione di tali reati.

Si elencano di seguito le classi di reato ritenute non a rischio:

- reati contro la fede pubblica (art. 25 *bis* del Decreto) ad eccezione dei reati previsti dagli artt. 473 c.p. ("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni") e 474 c.p. ("Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi");
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1* del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqüies* del Decreto);
- delitti di abuso di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1* del Decreto) ad eccezione del reato previsto dall'art. 640 ter c.p. ("Frode informatica");
- reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto)¹;
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* del Decreto);
- reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* del Decreto);
- disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies* del Decreto)²;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodecimes* del Decreto)³.

¹ Anche se la Società ha ottenuto la certificazione ISO 14001 con l'intento di voler migliorare il proprio impatto ambientale e di instaurare una comunicazione sempre più trasparente verso i propri portatori di interesse, e di comunicare le principali informazioni e iniziative relative anche agli aspetti ambientali, l'analisi dei rischi ha portato all'esclusione di tale classe di reati dal novero delle Aree a Rischio in relazione alla specifica attività svolta dalla Società.

² L'analisi dei rischi ha portato all'esclusione di tali classi di reati dal novero delle Aree a Rischio, in quanto la Società non possiede beni mobili o immobili in relazione ai quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del Codice dei Beni Culturali.

³ Cfr. nota 2.

11. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti Coinvolti e Prassi aziendale
<ul style="list-style-type: none"> Nella gestione dei rapporti con i funzionari pubblici potrebbe essere offerto denaro o altra utilità al fine di indurre gli stessi funzionari a rilasciare o a rinnovare le autorizzazioni, l'accreditamento, i permessi o le licenze, anche in assenza dei relativi requisiti legislativi e regolamentari. Nella gestione dei rapporti con i funzionari pubblici potrebbe essere offerto denaro o altra utilità al fine di indurre gli stessi funzionari a indirizzare in favore della Società le selezioni pubbliche oggetto di gara. La Società, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere agli Enti Pubblici competenti, potrebbe fornire informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, per indurre in errore i funzionari pubblici e, per esempio, ottenere particolari autorizzazioni, permessi e licenze o finanziamenti pubblici. Destinazione dei finanziamenti pubblici difforme da quella prevista. Un esponente della Società mediante violenza, minaccia o promessa di denaro o altre utilità potrebbe indurre il soggetto chiamato a rendere dinnanzi all'Autorità Giudiziaria a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni mendaci. <p>GRADO DI RISCHIO: MEDIO</p>	<p>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.); indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.). <p>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.); 	<ul style="list-style-type: none"> Amministratore Delegato; Compliance manager; Responsabile Amministrazione e Finanza; Channel manager. <ul style="list-style-type: none"> Per quanto riguarda le procedure di gara: <ul style="list-style-type: none"> la gara viene identificata dall'Amministratore Delegato; il compliance manager verifica tutti i prerequisiti di ammissione e predispone i documenti necessari; viene effettuata anche una verifica rispetto alla composizione della RTI, anche in tema di affidabilità delle altre parti. Per quanto riguarda il rilascio di certificazioni: <ul style="list-style-type: none"> i documenti vengono predisposti dal compliance manager e vagliati dall'Amministratore Delegato; il potere di rappresentanza resta concentrato in capo ai soggetti apicali. Per quanto riguarda la gestione di finanziamenti pubblici: <ul style="list-style-type: none"> la predisposizione della documentazione necessaria è effettuata dal Responsabile amministrazione e finanza con l'ausilio degli Amministratori Delegati, unici soggetti con potere di firma; la rendicontazione sulla gestione dei finanziamenti ottenuti viene svolta sempre dal responsabile amministrazione e finanza con l'ausilio di un soggetto esterno, dipendente di altra società che fa da tramite con la P.A.

Principi di comportamento/Regole di Condotta/Procedure

I Destinatari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono:

- assicurare che i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente da soggetti autorizzati e identificati in via preventiva, in linea con il sistema di deleghe e procure eventualmente essere in Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- i Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Organi Sociali e dei Dipendenti della Società, in via diretta, e a carico di Consulenti, Collaboratori, Agenti, Fornitori e *Partner* d'affari, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicate, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, anche qualora i pubblici agenti, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, abbiano posto in essere comportamenti volti a indurre i Destinatari a corrispondere o a promettere denaro o altra utilità;
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio, o da loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o dai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli stessi, anche nel caso in cui queste siano volte a indurre a corrispondere o a promettere denaro, beni o altre utilità;
- riconoscere compensi in favore di fornitori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- locare immobili nella disponibilità di REEVO S.p.A. e/o delle proprie società controllate a titolo gratuito o a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato a pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio/dipendenti pubblici e/o a persone da questi ultimi indicate, o prendere in locazione da tali soggetti degli immobili a prezzi sensibilmente superiori a quelli di mercato;
- assumere persone legate a pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio da vincoli di parentela o comunque su segnalazione di questi al fine di trarre indebito vantaggio per la Società;
- effettuare vendita di prodotti ai pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o a persona dagli stessi indicati a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato al fine di trarre indebito vantaggio;
- effettuare liberalità e sponsorizzazioni a beneficio di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicate al fine di trarre indebito vantaggio;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- in caso di finanziamenti o erogazioni pubbliche agevolate, destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti incompleti e dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata per la richiesta di autorizzazioni, licenze, convenzioni, finanziamenti ed ogni altro adempimento necessario;
- omettere informazioni dovute al fine influenzare e orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;

- adottare comportamenti contrari alla legge in sede di incontri formali e informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alla legge in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di Legali esterni e Consulenti;
- adottare comportamenti contrari alla legge in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, per influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante, o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso, anche a mezzo di Legali esterni o Consulenti;
- adottare illeciti comportamenti (quali ad es. la violenza, illecite pressioni, la minaccia, l'offerta o promessa di denaro o di altra utilità) che possano indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale/causa civile o altro procedimento anche amministrativo;
- assumere qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assumere qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagiscono con la Pubblica Amministrazione devono:

- individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con il soggetto così individuato;
- riferire con tempestività e completezza al proprio responsabile gerarchico in merito agli avanzamenti delle singole fasi del procedimento;
- mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti;
- effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contenenti solo elementi autentici e accurati;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Con riferimento ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, è fatto obbligo, in particolare, di:

- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria;
- astenersi da qualsiasi comportamento che possa indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un processo/procedimento penale/causa civile/amministrativa o altro;
- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa;
- mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.

Nei casi in cui si verificano eventi straordinari, ovvero criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il personale deve immediatamente segnalare la situazione in oggetto al proprio diretto superiore affinché siano poste in essere tutte le azioni necessarie.

12. GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e Prassi Aziendale
<p>• Potrebbe essere promessa l'assunzione di un soggetto quale "favore" in cambio di prestazioni o favoreggiamenti da parte di clienti e/o fornitori.</p> <p>• Nel definire le retribuzioni, potrebbe essere utilizzata la componente variabile del corrispettivo (principalmente nel settore commerciale) al fine di celare fondi nascosti da utilizzare per pratiche corruttive.</p> <p>• Al fine di ottenere un vantaggio (ad esempio la riduzione dei costi o minori pretese di tutela), la Società potrebbe assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto (per il quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge).</p> <p>• La Società potrebbe stipulare contratti di lavoro fittizi o indicando compensi maggiori rispetto a quelli effettivamente corrisposti, indicando in tal modo elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni fiscali, ottenendo così un indebito risparmio d'imposta.</p> <p><u>GRADO DI RISCHIO:</u> <u>BASSO</u></p>	<p>REATI SOCIETARI (art. 25 <i>ter</i> D.Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) <p>REATI FISCALI (art. 25 <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000) <p>REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-<i>duodecies</i> D.Lgs. 231/2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12 D.Lgs 286/1998) 	<ul style="list-style-type: none"> • CdA; • A.D.; • Area manager; • Back office. <ul style="list-style-type: none"> • Per la selezione del personale la Società si avvale di personale interno oppure, per effettuare la prima valutazione del <i>curriculum</i> ed identificare le persone da portare alla selezione finale, di aziende specializzate nella ricerca e selezione del personale. • A seconda del livello di complessità della figura ricercata, la Società stabilisce diverse tipologie di valutazione da utilizzare durante la selezione, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - per profilo di bassa o media complessità viene effettuata solo una prova di valutazione orale; - per profilo di alta complessità vengono effettuate una prova scritta ed una successiva prova orale che consentono di rilevare le capacità richieste e le capacità riscontrate durante le prove. • Per la definizione delle modalità di valutazione dei candidati durante le selezioni, i Responsabili del processo di selezione effettuano una riunione pre-valutazione durante la quale sono individuati i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire per i vari test effettuati, definendo il livello minimo di punteggio da raggiungere. • Per quanto riguarda la porzione variabile della retribuzione: <ul style="list-style-type: none"> - è prevista soltanto per il settore commerciale e per alcuni amministrativi (i.e. compliance manager); - è legata anche ai risultati del team; - non è mai legata all'ottenimento di gare pubbliche.

Regole di Condotta

I Destinatari devono:

- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- astenersi dal corrispondere, offrire, promettere, anche per interposta persona, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, denaro o altra utilità (come ad esempio l'assunzione di persona di interesse) non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori di altre società o enti privati, a persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, ovvero a persone da queste indicate, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non siano accettate;
- tenere i rapporti con i terzi ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza;
- evitare che i rapporti con i terzi compromettano l'integrità e la reputazione di entrambe le parti;
- evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale;
- prima di procedere all'assunzione di un lavoratore extracomunitario verificare l'esistenza di un permesso di soggiorno valido;
- garantire il puntuale ed integrale rispetto delle norme dettate in materia di immigrazione e sulla condizione dello straniero in Italia, con particolare riferimento alle disposizioni relative al procedimento di assunzione, a tempo determinato o indeterminato, dei lavoratori stranieri;
- stipulare un contratto di lavoro che sia in linea con le caratteristiche del permesso di soggiorno;
- nel caso in cui il permesso di lavoro è scaduto, revocato o annullato, interrompere il rapporto di lavoro;
- nel caso ci si avvalga di intermediari per il reclutamento del lavoro o per la somministrazione di manodopera, utilizzare solo le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro e verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate;
- mantenere, nel rapporto con i competenti uffici dello Sportello unico per l'immigrazione istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, un contegno improntato ai criteri di massima trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.

Nell'ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate. È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di non diffondere notizie false sulla Società e sulle sue controllate, nonché sulla loro attività.

È inoltre previsto l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dipendenti della Società, e a carico di consulenti, collaboratori, agenti, fornitori e *partner* d'affari anche di società del Gruppo di:

- effettuare indebite offerte o promesse o elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, anche mediante interposta persona, a fornitori, clienti o a persone dagli stessi indicate, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi (fatta salva la corresponsione di regali od omaggi riconducibili ad atti di

normale cortesia commerciale, e comunque mai in denaro, e inferiori al valore di € 50,00);

- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da fornitori o clienti, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi, che non siano in alcun modo riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti o clienti e/o a persone da questi ultimi indicate che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

Nei casi in cui si verificano eventi straordinari ovvero criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione delle attività a rischio, il personale deve immediatamente segnalare la situazione in oggetto al proprio diretto superiore affinché siano poste in essere tutte le azioni necessarie.

Altre Procedure, policy, linee guida della Società

- Procedura 07.00: Supporto – Gestione delle risorse umane

13. GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, DELLE SCRITTURE CONTABILI E REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e Prassi Aziendali
<p>- Modifica o alterazione di dati contabili per rappresentare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria difforme dal vero (artt. 2621 e 2622 c.c.).</p> <p>- Accantonamenti e valutazioni di bilancio non conformi ai principi contabili di riferimento (artt. 2621 e 2622 c.c.).</p> <p>- Ostacolo, da parte di chiunque, al controllo di sindaci, soci e revisori, ovvero il C.d.A. ostacola il controllo sulla corretta tenuta dei libri sociali tramite occultamento di documenti o altri artifici (art. 2625 c.c.).</p> <p>- Omessa comunicazione di un conflitto di interesse di un consigliere o di suoi familiari (art. 2629 bis c.c.).</p> <p>- Simulazione o fraudolenta disposizione di prospetti, progetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (art. 2635 c.c.).</p> <p>- Rischio di agevolazione di operazioni di riciclaggio tramite operazioni contabili quale "veicolo".</p> <p>- Rischio di operazioni di autoriciclaggio tramite operazioni contabili in generale.</p>	<p>REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); • False comunicazioni sociali per fatti di lievi entità (art. 2621-bis c.c.); • False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); • Impedito controllo (art. 2625 c.c.); • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.); • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); • Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); • Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.); • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 	<ul style="list-style-type: none"> • A.D.; • Consigliere esecutivo; • Compliance manager; • Responsabile amministrazione e finanza; • Società di revisione; • Collegio Sindacale. <p>– Tutte le comunicazioni sono sottoscritte dagli Amministratori Delegati;</p> <p>– le dichiarazioni fiscali sono sottoscritte dagli Amministratori Delegati;</p> <p>– la contabilità viene gestita dal Responsabile amministrazione e finanza e verificata dalla Società di Revisione;</p> <p>– ogni mese viene aggiornata la contabilità; se si verifica un ritardo nel registro delle fatture il Responsabile amministrazione e finanza verifica le ragioni delle variazioni;</p> <p>– Il collegio sindacale effettua verifiche trimestrali;</p>

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e Prassi Aziendali
<p><u>GRADO DI RISCHIO: MEDIO</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati, quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 c.c. comma 3); • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.). <p>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25 octies D. Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); • Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.). 	<p>– la bozza di bilancio è redatta dal Responsabile amministrazione e finanza e sottoposta ai tre Consiglieri operativi;</p>

Regole di Condotta/Procedure

I Destinatari devono:

- nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- mantenere, nei confronti dell'attività di controllo attribuita agli Organi Sociali, alla Società di Revisione e ai Soci, un comportamento tale che permetta agli stessi l'espletamento della loro attività istituzionale;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- dare notizia, da parte di ogni Amministratore, agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Presidente del C.d.A. ovvero A.D., deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal corrispondere, offrire, promettere, anche per interposta persona, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, denaro o altra utilità (ad esempio, sotto forma di promessa di assunzione) non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori di altre società o enti privati, a persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, ovvero a persone da queste indicate, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non siano accettate;
- tenere i rapporti con i terzi ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza;
- evitare che i rapporti con i terzi compromettano l'integrità e la reputazione di entrambe le parti;
- evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate. È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di non:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue controllate, nonché sulla loro attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o e delle sue controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere alla formazione o all'aumento fittizi del capitale sociale mediante l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, ovvero procedere alla sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfare i creditori;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;
- determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo alle funzioni delle pubbliche autorità anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

È inoltre previsto l’espresso divieto a carico degli organi sociali e dei dipendenti della società e a carico di consulenti, collaboratori, agenti, fornitori e *partner* d’affari anche di società del Gruppo di:

- effettuare indebite offerte o promesse o elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, anche mediante interposta persona, a fornitori, clienti o a persone dagli stessi indicate, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi (fatta salva la corresponsione di regali od omaggi riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale);
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da fornitori o clienti, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi, che non siano in alcun modo riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale. Si considerano atti di cortesia commerciale di modico valore gli omaggi e ogni altra utilità provenienti dal medesimo soggetto e/o ente che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro; in nessun caso gli omaggi possono consistere in somme di denaro;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti o clienti e/o a persone da questi ultimi indicate che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- locare immobili nella disponibilità di REEVO S.p.A. e/o di altre società controllate da REEVO S.p.A. a titolo gratuito o a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato a clienti / fornitori e/o a persone da questi ultimi indicate, o prendere in locazione da tali soggetti degli immobili a prezzi sensibilmente superiori a quelli di mercato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari dovranno quindi, nell’esercizio delle proprie attività:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all’acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di REEVO S.p.A. ;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione di REEVO S.p.A. necessaria ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi;
- presentare all’assemblea atti e documenti completi, corrispondenti alle registrazioni contabili, nonché evidenziando tutte le stime ed assunzioni rilevanti, anche con riferimento all’incertezza generata da eventuali eventi di forza maggiore (catastrofi naturali, emergenze sanitarie, altri eventi esogeni) e agli impatti di quest’ultima sui processi valutativi delle poste contabili e sulla continuità aziendale;
- garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società;

- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Pubbliche Autorità, non fraponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

Nei casi in cui si verificano eventi straordinari ovvero criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione delle attività a rischio di cui al paragrafo A della Parte Speciale B, il personale deve immediatamente segnalare la situazione in oggetto al proprio diretto superiore affinché siano effettuate tutte le azioni necessarie.

Altre Procedure, policy linee guida della Società

- Procedura operazioni parti correlate;
- Procedura gestione e comunicazione di informazioni privilegiate;
- Procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- Procedura internal dealing;
- Procedure ISO 9001.

14. GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e Prassi Aziendale
<p>- Accordo per un corrispettivo sproporzionato rispetto alla prestazione effettiva, al fine di ottenere ulteriori e diversi vantaggi (forniture privilegiate di servizi, intermediazione verso pubblici, etc)</p> <p>- Utilizzo di fatture emesse da parte di consulenti e altri professionisti per incarichi in realtà mai svolti</p> <p><u>GRADO DI RISCHIO: BASSO</u></p>	<p>REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) <p>REATI FISCALI (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000) 	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Compliance manager

Regole di Condotta

I Destinatari devono:

- tenere i rapporti con i terzi ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza;
- evitare che i rapporti con i terzi compromettano l'integrità e la reputazione di entrambe le parti;
- evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

È inoltre previsto l'esplicito divieto a carico degli organi sociali e dei dipendenti della società e a carico di consulenti, collaboratori, agenti, fornitori e partner d'affari anche di società del Gruppo di:

- effettuare indebite offerte o promesse o elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, anche mediante interposta persona, a fornitori, clienti o a persone dagli stessi indicate, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi (fatta salva la corresponsione di regali od omaggi riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale);
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da fornitori o clienti, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi, che non siano in alcun modo riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale. Si considerano atti di cortesia commerciale di modico valore gli omaggi e ogni altra utilità provenienti dal medesimo soggetto e/o ente che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro; in nessun caso gli omaggi possono consistere in somme di denaro;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e/o a persone da questi ultimi indicate che non trovino

adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;

- assicurare che ogni operazione posta in essere con soggetti terzi (clienti, fornitori, partner d'affari, etc.) sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assegnare incarichi di fornitura ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità e l'esistenza della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;

effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.

15. GESTIONE DELLE VENDITE

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e Prassi Aziendali
<ul style="list-style-type: none"> • rischio di corruzione dei commerciali da parte di clienti/partner per ottenere la concessione di particolari sconti e/o agevolazioni • nell'esercizio dell'attività commerciale, la Società potrebbe immettere sul mercato, nazionale ed estero, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi alterati o contraffatti. • nell'esercizio dell'attività commerciale, la Società potrebbe consegnare alle controparti prodotti diversi, per qualità e quantità, rispetto a quanto dichiarato o pattuito. Ad esempio, la Società potrebbe vendere ai propri clienti impianti che hanno requisiti qualitativi inferiori rispetto a quanto dichiarato. • la Società potrebbe vendere prodotti con nomi, marchi o segni distintivi idonei a indurre il compratore in errore rispetto all'origine e alla qualità del prodotto. Ad 	<p>REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bisc.c.) <p>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.). 	<ul style="list-style-type: none"> – Sales director (Amministratore Delegato) – Account manager – Channel manager – L'attività commerciale viene gestita dagli AM di REEVO sia che questa provenga dal cliente finale sia che questa provenga dal distributore o dal Partner. – Nel momento in cui arriva la richiesta di offerta l'AM di riferimento inserisce la stessa all'interno del gestionale "Force Manager" creando un'"Opportunità" che segue poi tutto l'iter dell'offerta al cliente. – All'interno dell'opportunità vengono inserite anche delle informazioni che sono relative alla probabilità di chiudere positivamente l'opportunità e la data prevista di chiusura dell'opportunità stessa, così come le attività svolte durante il periodo della trattativa. – L'offerta una volta accettata diventa ordine per REEVO, viene registrato l'aggiornamento di stato e viene attribuito un numero di PO che il distributore deve sempre riportare sul suo ordine in modo da poter collegare direttamente la fattura al cliente ed al servizio erogato. – Successivamente l'ordine viene anche riportato all'interno del sistema Dynamics CRM in modo da poter seguire l'iter di erogazione. – Una volta inserito l'ordine in CRM, questo viene messo in stato "acquisito" in modo da essere preso in carico dal Back office che effettua la verifica e la correttezza di quest'ultima e degli eventuali allegati, verifica che il partner abbia già inviato le condizioni generali di contratto firmate e i documenti relativi all'autorizzazione al trattamento dati.

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e Prassi Aziendali
<p>esempio, la Società potrebbe vendere prodotti riportanti marchi o segni imitativi di simboli di imprese concorrenti).</p> <ul style="list-style-type: none"> • al fine di trarre un indebito vantaggio, la Società potrebbe commercializzare prodotti usurpando o violando un titolo di proprietà industriale di un concorrente. <p><u>GRADO DI RISCHIO: MEDIO</u></p>		<ul style="list-style-type: none"> – La richiesta delle risorse da assegnare al cliente viene verificata dal Resp. Commerciale che effettua la verifica tecnica del servizio e se tutte le risorse sono disponibili. – Nel caso le risorse non siano disponibili viene richiesto all’ufficio approvvigionamento una richiesta d’acquisto delle risorse mancanti, acquisto che viene effettuato solo dopo verifica preventiva della direzione dell’ordine e sua approvazione. – I listini prezzi per i clienti/partner sono formalizzati e il processo decisionale arriva sempre in capo al <i>sales director</i>. Solitamente con i distributori e partner viene realizzato un listino con scontistica predefinita in base al livello di partnership. – Nessun dipendente ha potere di firma per la stipula dei contratti

Regole di Condotta

I Destinatari devono:

- tenere i rapporti con i terzi ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza;
- evitare che i rapporti con i terzi compromettano l’integrità e la reputazione di entrambe le parti;
- evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

È inoltre previsto l’esplicito divieto a carico degli organi sociali e dei dipendenti della società e a carico di consulenti, collaboratori, agenti, fornitori e partner d’affari anche di società del Gruppo di:

- effettuare indebite offerte o promesse o elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, anche mediante interposta persona, a fornitori, clienti o a persone dagli stessi indicate, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi (fatta salva la corresponsione di regali od omaggi riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale);
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da fornitori o clienti, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi, che non siano in alcun modo riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale. Si considerano atti di cortesia commerciale di modico valore gli

omaggi e ogni altra utilità provenienti dal medesimo soggetto e/o ente che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro; in nessun caso gli omaggi possono consistere in somme di denaro;

- riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti o clienti e/o a persone da questi ultimi indicate che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- assicurare che ogni operazione posta in essere con soggetti terzi (clienti, fornitori, partner d'affari, etc.) sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio;
- acquistare, trasformare, detenere per la vendita, porre in vendita produzioni qualitativamente scadenti o alterate nella loro normale composizione;
- imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- contraffare, alterare, ovvero fare uso di beni di qualsiasi genere aventi marchi o titoli industriali contraffatti al fine di rendere un danno alle ditte produttrici;
- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore ovvero tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti simili da parte dei consumatori;
- diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda;
- mettere a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno (o anche solo di una sua parte) protetta;
- duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno;
- duplicare abusivamente programmi per elaboratore;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima;
- riprodurre, duplicare, trasmettere o diffondere abusivamente, vendere o commerciare, cedere a qualsiasi titolo o importare abusivamente copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari dovranno quindi, nell'esercizio delle proprie attività:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei Protocolli aziendali, avuto riguardo, tra l'altro e in particolare, alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia fiscale;
- nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione;

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali REEVO S.p.A. ha rapporti di natura commerciale, finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi, nonché ai rapporti di fornitura e di vendita;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da REEVO S.p.A. ;
- astenersi dall' accettare / effettuare pagamenti in contanti (o con assegni trasferibili) per operazioni di acquisto con pagamento frazionato (acconto all'ordine e saldo alla consegna) che, cumulati, superino la soglia di ammissibilità dei pagamenti in contanti (o con assegni trasferibili) stabiliti dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio;
- astenersi dall'accettare /emettere assegni bancari, postali o circolari che non rechino l'indicazione della ragione sociale del beneficiario;
- astenersi dall'accettare /emettere assegni bancari, postali o circolari privi della clausola della non trasferibilità oltre i limiti previsti dalla legge
- operare nel rispetto delle leggi vigenti, dei principi di Governance della Società, delle norme del Codice Etico, dei Principi generali di Comportamento enucleati nel presente Modello Organizzativo, nonché dei presidi di controllo validi ai fini 231 a presidio dei rischi-reato identificati;
- astenersi dal contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri;
- astenersi dal contravvenire alle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
- consegnare ovvero utilizzare beni aventi caratteristiche uguali a quelle dichiarate o pattuite con i clienti (per origine, provenienza, qualità o quantità);
- sottoporre i fornitori a valutazione e qualifica, sulla base di quanto definito nella normativa interna;
- sottoscrivere specifiche clausole contrattuali nei rapporti coi fornitori, a garanzia, in particolare, della qualità e della provenienza della merce consegnata e del rispetto da parte dei medesimi di quanto previsto dalla normativa di settore sulle specifiche caratteristiche che devono avere i prodotti; effettuare dei controlli a campione sui prodotti acquistati dai fornitori al fine di verificare le loro caratteristiche e il rispetto da parte loro di quanto previsto dalla normativa di settore;
- usare esclusivamente ideazioni o elaborazioni creative nomi e segni distintivi di cui la Società abbia disponibilità e/o il cui utilizzo rientri nella disponibilità della stessa, attraverso un legittimo titolo all'uso (anche in forza di accordi contrattuali pattuiti con terzi e/o con società infragruppo);
- usare esclusivamente denominazioni e marchi, come altri segni distintivi, di proprietà, e che non producano confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri;
- utilizzare solo software e banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quelli liberamente utilizzabili/consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;

Nei casi in cui si verificano eventi straordinari ovvero criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione delle attività a rischio, il personale deve immediatamente segnalare la situazione in oggetto al proprio diretto superiore affinché siano effettuate tutte le azioni necessarie.

È inoltre richiesto a consulenti, collaboratori, agenti, fornitori e partner d'affari che supportano la Società nell'ambito delle attività di sviluppo e realizzazione del prodotto, nonché di sviluppo, realizzazione e vendita del prodotto e gestione di campagne e materiale pubblicitario (ad es. per la realizzazione di brochure, manifesti, espositori, filmati, musiche, materiale promozionale, ecc.) in nome o per conto di REEVO S.p.A. , di sottoscrivere clausole che:

- tutelino la Società prevedendo l'originalità e la legittima fruibilità del materiale pubblicitario [a titolo esemplificativo e non limitativo, slogan, testi, lavori artistici o fotografici, musiche, soggetti o sceneggiature di film pubblicitari, display, marchi, imballaggi e confezioni, schemi di campagne pubblicitarie, etc., ideato da fornitori (ad es. agenzie) e utilizzato dalla Società] e, per quanto possibile, contemplino eventuali manleve da responsabilità per quanto concerne possibili violazioni delle norme inerenti ai diritti d'autore (ad esempio, in caso di contestazione per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi) in occasione di ideazioni o elaborazioni creative ;
- tutelino eventuali diritti di terzi e, per quanto possibile, manlevino la Società da responsabilità relativamente ad eventuali violazioni di norme di legge con particolare riferimento alla proprietà industriale ed intellettuale riferite a beni (immagini, bozzetti, marchi, musiche, etc.) e loro destinazione d'uso;
- prendano atto che REEVO S.p.A. svolge la propria attività in conformità alla legge, al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché al Codice Etico; si obblighino, nell'esecuzione delle proprie prestazioni professionali, a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 e/o del Codice Etico di REEVO S.p.A.

Altre Procedure, policy, linee guida della Società

- Procedura 08.02: Processo Commerciale

16. GESTIONE DEI FORNITORI E DEGLI ACQUISTI

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e prassi aziendali
<p>- rischio di corruzione tra privati per ottenere la concessione di particolari sconti dai fornitori</p> <p>- rischio di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti indicando false forniture di prodotti in realtà mai acquistati, al fine di utilizzare la voce quale costo in sede di dichiarazione dei redditi</p> <p>- rischio di consapevole selezione di un fornitore che offra merce di provenienza illecita a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato e tali beni siano successivamente utilizzati nell'ambito dell'attività della Società, ovvero venduti a terzi al fine di occultarne la provenienza illecita.</p> <p>- rischio di acquistare beni o servizi provenienti a qualsiasi titolo da delitto a causa di mancati dovuti controlli sul fornitore</p> <p>- rischio di acquisto dall'estero e conseguente introduzione in Italia di beni contraffatti o di duplicazioni di software tutelati dal diritto di autore</p>	<p>REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) <p>REATI FISCALI (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000) • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000) <p>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25 octies D. Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) • Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) <p>FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001):</p> <p>–Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 473 c.p.).</p> <p>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies)</p> <p>–Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Delegato - Responsabile amministrazione e finanza - Back office <ul style="list-style-type: none"> • Il controllo sui fornitori viene effettuato dal responsabile amministrazione e finanza, coadiuvato dal back office, con cadenza annuale; • È un controllo di tipo qualitativo relativo a principi di sicurezza ambientali, et similia • Non esiste un particolare avvicendamento di fornitori • Ai nuovi fornitori viene richiesta documentazione relativa all'identità del rappresentante legale

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e prassi aziendali
<p><u>GRADO DI RISCHIO: MEDIO</u></p>	<p>in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun dipendente commerciale ha potere di spesa; • Il budget viene predisposto dal responsabile amministrazione e finanza su indicazione degli Amministratori Delegati.

Regole di Condotta

I Destinatari devono:

- tenere i rapporti con i terzi ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza;
- evitare che i rapporti con i terzi compromettano l'integrità e la reputazione di entrambe le parti;
- evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

È inoltre previsto l'esplicito divieto a carico degli organi sociali e dei dipendenti della società e a carico di consulenti, collaboratori, agenti, fornitori e partner d'affari anche di società del Gruppo di:

- effettuare indebite offerte o promesse o elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, anche mediante interposta persona, a fornitori, clienti o a persone dagli stessi indicate, anche a seguito

di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi (fatta salva la corresponsione di regali od omaggi riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale);

- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da fornitori o clienti, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi, che non siano in alcun modo riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale. Si considerano atti di cortesia commerciale di modico valore gli omaggi e ogni altra utilità provenienti dal medesimo soggetto e/o ente che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro; in nessun caso gli omaggi possono consistere in somme di denaro;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti o clienti e/o a persone da questi ultimi indicate che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- assicurare che ogni operazione posta in essere con soggetti terzi (clienti, fornitori, partner d'affari, etc.) sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio;
- acquistare, trasformare, detenere per la vendita, porre in vendita produzioni qualitativamente scadenti o alterate nella loro normale composizione;
- imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- contraffare, alterare, ovvero fare uso di beni di qualsiasi genere aventi marchi o titoli industriali contraffatti al fine di rendere un danno alle ditte produttrici;
- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore ovvero tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti simili da parte dei consumatori;
- diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda;
- mettere a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno (o anche solo di una sua parte) protetta;
- duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno;
- duplicare abusivamente programmi per elaboratore;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima;
- riprodurre, duplicare, trasmettere o diffondere abusivamente, vendere o commerciare, cedere a qualsiasi titolo o importare abusivamente copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari dovranno quindi, nell'esercizio delle proprie attività:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari;

- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei Protocolli aziendali, avuto riguardo, tra l'altro e in particolare, alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia fiscale;
- nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali REEVO S.p.A. ha rapporti di natura commerciale, finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi, nonché ai rapporti di fornitura e di vendita;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da REEVO S.p.A. ;
- astenersi dall' accettare / effettuare pagamenti in contanti (o con assegni trasferibili) per operazioni di acquisto con pagamento frazionato (acconto all'ordine e saldo alla consegna) che, cumulati, superino la soglia di ammissibilità dei pagamenti in contanti (o con assegni trasferibili) stabiliti dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio;
- astenersi dall'accettare /emettere assegni bancari, postali o circolari che non rechino l'indicazione della ragione sociale del beneficiario;
- astenersi dall'accettare /emettere assegni bancari, postali o circolari privi della clausola della non trasferibilità oltre i limiti previsti dalla legge
- operare nel rispetto delle leggi vigenti, dei principi di Governance della Società, delle norme del Codice Etico, dei Principi generali di Comportamento enucleati nel presente Modello Organizzativo, nonché dei presidi di controllo validi ai fini 231 a presidio dei rischi-reato identificati;
- astenersi dal contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri;
- astenersi dal contravvenire alle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
- consegnare ovvero utilizzare beni aventi caratteristiche uguali a quelle dichiarate o pattuite con i clienti (per origine, provenienza, qualità o quantità);
- sottoporre i fornitori a valutazione e qualifica, sulla base di quanto definito nella normativa interna;
- sottoscrivere specifiche clausole contrattuali nei rapporti coi fornitori, a garanzia, in particolare, della qualità e della provenienza della merce consegnata e del rispetto da parte dei medesimi di quanto previsto dalla normativa di settore sulle specifiche caratteristiche che devono avere i prodotti; effettuare dei controlli a campione sui prodotti acquistati dai fornitori al fine di verificare le loro caratteristiche e il rispetto da parte loro di quanto previsto dalla normativa di settore;
- usare esclusivamente ideazioni o elaborazioni creative nomi e segni distintivi di cui la Società abbia disponibilità e/o il cui utilizzo rientri nella disponibilità della stessa, attraverso un legittimo titolo all'uso (anche in forza di accordi contrattuali pattuiti con terzi e/o con società infragruppo);
- usare esclusivamente denominazioni e marchi, come altri segni distintivi, di proprietà, e che non producano confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri;
- utilizzare solo software e banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quelli liberamente utilizzabili/consultabili,

sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;

Nei casi in cui si verificano eventi straordinari ovvero criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione delle attività a rischio, il personale deve immediatamente segnalare la situazione in oggetto al proprio diretto superiore affinché siano effettuate tutte le azioni necessarie.

È inoltre richiesto a consulenti, collaboratori, agenti, fornitori e partner d'affari che supportano la Società nell'ambito delle attività di sviluppo e realizzazione del prodotto, nonché di sviluppo, realizzazione e vendita del prodotto e gestione di campagne e materiale pubblicitario (ad es. per la realizzazione di brochure, manifesti, espositori, filmati, musiche, materiale promozionale, ecc.) in nome o per conto di REEVO S.p.A. , di sottoscrivere clausole che:

- tutelino la Società prevedendo l'originalità e la legittima fruibilità del materiale pubblicitario [a titolo esemplificativo e non limitativo, slogan, testi, lavori artistici o fotografici, musiche, soggetti o sceneggiature di film pubblicitari, display, marchi, imballaggi e confezioni, schemi di campagne pubblicitarie, etc., ideato da fornitori (ad es. agenzie) e utilizzato dalla Società] e, per quanto possibile, contemplino eventuali manleve da responsabilità per quanto concerne possibili violazioni delle norme inerenti ai diritti d'autore (ad esempio, in caso di contestazione per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi) in occasione di ideazioni o elaborazioni creative ;
- tutelino eventuali diritti di terzi e, per quanto possibile, manlevino la Società da responsabilità relativamente ad eventuali violazioni di norme di legge con particolare riferimento alla proprietà industriale ed intellettuale riferite a beni (immagini, bozzetti, marchi, musiche, etc.) e loro destinazione d'uso;
- prendano atto che REEVO S.p.A. svolge la propria attività in conformità alla legge, al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché al Codice Etico;
- si obblighino, nell'esecuzione delle proprie prestazioni professionali, a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 e/o del Codice Etico di REEVO S.p.A.

Altre Procedure, policy linee guida della Società

- Procedura 08.04 – Gestione degli acquisti
- Procedura 08.04.1 – Elenco Fornitori qualificati
- All.1 – Guida assegnazione punteggio prestazioni del fornitore

17. GESTIONE DEGLI ACCESSI INFORMATICI

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e Prassi Aziendale
<ul style="list-style-type: none"> - Accesso abusivo ai sistemi informatici della Società e ai dati sensibili contenuti - Accesso abusivo ai sistemi informatici dei Clienti e dei dati sensibili contenuti - Conseguente diffusione di tali dati e/o software - Un dipendente della Società, potrebbe alterare senza diritto il funzionamento dei sistemi informatici di pagamento in uso alla Società e/o i dati informativi in esso contenuti, nell'interesse o a vantaggio della Società e dal quale derivi una movimentazione o un trasferimento di danaro 	<p>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico (art. 615 ter c.p.); • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-<i>quater</i> c.p.) • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-<i>quinquies</i> c.p.) • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-<i>quater</i> c.p.) • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-<i>quinquies</i> c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-<i>bis</i> c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o 	<ul style="list-style-type: none"> – Responsabile amministrazione e finanza – R&D manager – Cyber Security Services manager – Compliance manager – Cloud services manager <p>– Ogni risorsa collegata alla sicurezza delle informazioni e necessaria per la loro manipolazione, stoccaggio e protezione viene individuata, inventariata e diventa oggetto di specifica analisi e valutazione rischi;</p> <p>– Gli asset vengono registrati nell'inventario secondo categorie specifiche (informazioni, fisici, software, servizi e persone);</p> <p>– Vengono, quindi, individuate delle possibili "Minacce" - secondo un catalogo allegato alla procedura - e le "vulnerabilità" sfruttabili dalle minacce – sempre individuate in apposito catalogo allegato alla procedura;</p> <p>– All'esito della valutazione vengono definite prassi operative.</p> <p>– Ogni accesso ai sistemi viene registrato;</p> <p>– Ogni anomalia di accesso viene segnalata e comporta l'attivazione di un sistema di verifica garantito 24/7;</p>

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e Prassi Aziendale
<p>GRADO DI RISCHIO: <u>ALTO</u></p>	<p>comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.) <p>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis); • Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) <p>REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frode informatica (art. 640-ter c.p.); 	<p>– L'accertamento di un accesso abusivo comporta l'immediata esclusione dell'utente abusivo e l'apertura di un'indagine sull'origine dell'accesso.</p>

Regole di Condotta

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti all’accesso a Sistemi Informativi altrui con l’obiettivo di a) acquisire a scopo di spionaggio industriale la documentazione relativa ai loro progetti/prodotti; b) di acquisire informazioni concernenti la clientela; c) di danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei suddetti Sistemi Informativi;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli;
- lasciare incustodito il proprio *Personal Computer* sbloccato o documenti contenenti informazioni riservate o codici di accesso ai sistemi;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di REEVO S.p.A. , o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l’utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l’integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l’utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, *virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- detenere, procurarsi, riprodurre e/o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- danneggiare informazioni, dati e programmi aziendali di un concorrente mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli;
- danneggiare i sistemi su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche dei concorrenti al fine di impedirne l’attività o danneggiarne l’immagine;
- danneggiare, distruggere o manomettere i documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia) da parte di dipendenti;
- rimuovere il *software* antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.

Il personale della Funzione “IT” della Società deve attivarsi, in base al proprio ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei Sistemi Informativi aziendali e identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- valutare la corretta implementazione tecnica del sistema “deleghe e poteri” aziendale a livello di Sistemi Informativi e monitorare la segregazione delle funzioni attribuite agli utenti;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi (*user - id, password*) ai Sistemi Informativi di terze parti;
- effettuare le attività di *backup* e provvedere al corretto mantenimento dei file di log generati dai sistemi;

- garantire la manutenzione *software* e *hardware* dei sistemi e un processo di *change management* segregato.

Tutti i soggetti inclusi nel presente documento sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti regole:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle policy aziendali definite e devono essere rispettate le regole di accesso fisico e logico ai sistemi;
- le attività svolte da parte di fornitori terzi devono rispettare i principi e le regole aziendali.

È, inoltre, previsto l'esplicito divieto, a carico dei Destinatari di:

- mettere a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno (o anche solo di una sua parte) protetta;
- duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno;
- duplicare abusivamente programmi per elaboratore;
- distribuire, vendere o detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima;
- utilizzare solo software e banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quelli liberamente utilizzabili/consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;
- duplicare abusivamente, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- riprodurre, duplicare, trasmettere o diffondere abusivamente, vendere o commerciare, cedere a qualsiasi titolo o importare abusivamente copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi.

Altre Procedure, policy linee guida della Società

- Procedura 06.00 – Gestione valutazione rischio

18. GESTIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e Prassi Aziendali
<ul style="list-style-type: none"> • Rischio a livello di <i>transfer price</i>, in particolare con la società Spagnola e le future società con sede all'estero, anche in considerazione del fatto con tutte le società del Gruppo sono amministrate dagli stessi soggetti • I Soci, i creditori o il pubblico potrebbero essere indotti in errore circa la situazione economica e patrimoniale della società controllata tramite la determinazione di poste di bilancio, anche valutative, non conformi alla realtà societaria o inesistenti, o ancora tramite l'occultamento di fatti rilevanti o l'alterazione di dati contabili presenti nel sistema, al fine di trarne un ingiusto beneficio per la Società. • la Società potrebbe impiegare o trasferire il denaro proveniente da delitto attraverso la stipulazione con società del Gruppo di contratti simulati, o che stabiliscano per i servizi venduti importi non in linea con le quotazioni di mercato per servizi analoghi, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa; • la Società potrebbe cedere crediti, specie se infragruppo, privi di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basati su rapporti non coerenti con le attività svolte dal soggetto interessato, al fine di occultare denaro di provenienza illecita. • al fine di evadere l'imposta sul reddito o sul valore aggiunto, potrebbero essere indicati nella dichiarazione relativa a dette imposte elementi passivi fittizi, creati artificialmente mediante l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. Nell'area dei rapporti infragruppo si ha 	<p>REATI SOCIETARI (art. 25-ter D.Lgs 231/2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) <p>REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricettazione (art. 648 c.p.); • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); • Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.) <p>REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs, 231/2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratori Delegati - Responsabile amministrazione e finanza <p>I rapporti con le società del gruppo sono gestiti con appositi contratti <i>intercompany</i></p>

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e Prassi Aziendali
<p>teoricamente una maggiore facilità di commissione dell'illecito in quanto l'operazione fittizia interviene fra soggetti appartenenti al medesimo Gruppo e soggetti, quindi, a una maggiore influenza/manipolazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'ambito dei trasferimenti infragruppo di beni e/o servizi, potrebbero essere attuate delle politiche di sovrastima dei costi (generando elementi passivi fittizi) o di sottostima di elementi attivi, indicando così in dichiarazione un valore della base imponibile inferiore al reale; • nell'ambito dei rapporti infragruppo, potrebbero essere emesse a favore di altra società del Gruppo fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, di modo da consentirne l'evasione; • al fine di sottrarsi alla procedura di riscossione coattiva - la Società potrebbe alienare simulatamente un bene di sua proprietà a un'altra società appartenente al Gruppo, sottraendolo così alle pretese dell'Amministrazione Finanziaria. <p><u>GRADO DI RISCHIO: BASSO</u></p>	<p>documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000). • Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) 	
Regole di condotta		
<p>I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale; in particolare essi devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operare nel rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei Protocolli aziendali, avuto riguardo, tra l'altro e in particolare, alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia fiscale; • nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione; 		

- assicurare che ogni operazione posta in essere con società del gruppo sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che ogni operazione anche di carattere straordinario, specialmente se interna al Gruppo (trasformazioni, fusioni, scissioni, etc.) sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali e della documentazione a carattere fiscale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti appartenenti al gruppo, nonché ai rapporti di fornitura e di vendita;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza.

Nell'ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate.

Nei casi in cui si verificano eventi straordinari ovvero criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione delle attività a rischio, il personale deve immediatamente segnalare la situazione in oggetto al proprio diretto superiore affinché siano effettuate tutte le azioni necessarie.

Altre Procedure, policy linee guida della Società

- ISO 9001: gestione e qualità;
- ISO 14001: gestione ambientale;
- ISO 27001: gestione dei dati e delle informazioni di sicurezza;
- ISO 27017: gestione della sicurezza per i cloud provider;
- ISO 27018: gestione dei dati personali in cloud;
- ISO 27035: information security incident management;
- ISO 27701: gestione delle informazioni sulla privacy in conformità al GDPR;
- ISO 22301: gestione della business continuity;
- ISO 20000: information technology service management;
- ISAE 3402 TYPE II: sistemi di controllo per erogazioni di servizi it;
- SSAE 18 TYPE II: identificazione e classificazione del rischio;
- CISPE: codice di condotta sull'utilizzo di strumenti per la protezione dei dati;
- CLUSIT: associazione italiana per la sicurezza informatica;
- GDPR: regolamento europeo sulla privacy;
- ACN: qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;
- STAR LEVEL TWO: cloud security alliance;
- CYBERSECURITY MADE IN EUROPE: cyber security made in europe.

19. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING E PUBBLICITARIE

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e prassi aziendali
<ul style="list-style-type: none"> • Selezione/stipula di contratti di fornitura del servizio con un'agenzia gradita o indicata da un soggetto privato (ad esempio, un cliente o un altro fornitore) al fine di ottenere da quest'ultimo indebiti vantaggi per la Società (anche qualora la promessa non fosse accettata); • stipula di accordi contrattuali con le agenzie esterne a condizioni di mercato più favorevoli per quest'ultime rispetto a quelle di mercato allo scopo di ottenere indebiti vantaggi; • predisposizione di campagne di marketing / comunicazione, in tutto o in parte fittizie, ovvero stipula di accordi commerciali con agenzie o società specializzate, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare fondi occulti da utilizzare per finalità corruttive nei confronti di enti privati. • dazione o promessa di denaro o altra utilità in favore di soggetti di una Società terza (e.g., editore), al fine di pilotare le comunicazioni da rendere pubbliche o evitare la diffusione di informazioni che, se divulgate, potrebbero danneggiare l'immagine della Società <p><u>GRADO DI RISCHIO: MEDIO</u></p>	<p>REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratori Delegati • Marketing and communication Director • Agenzia esterna per servizio stampa verso gli investitori <ul style="list-style-type: none"> • L'attività di marketing è gestita interamente dal Marketing and Communication Director che riferisce all'Amministratore Delegato, titolare della firma; • È fissato un budget annuale per tutta l'attività di marketing e pubblicità (proprio evento annuale, eventi di co-marketing, eventi di terzi, pubblicazioni, etc.) corrispondente all'1% dei ricavi dell'annualità precedente; • Per gli eventi propri è definito un budget dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Marketing and communication; per gli eventi di co-marketing viene definito collettivamente un budget e le spese vengono divise a metà; • Soltanto l'attività di servizio stampa verso gli investitori è gestita da agenzia esterna che si rapporta direttamente con l'AD. Per il resto l'attività di stampa/pubblicità è gestita direttamente dal Marketing and communication Director.

Regole di comportamento

Nell'ambito dei Processi a Rischio individuati nella presente Parte Speciale i Destinatari devono:

- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- astenersi dal corrispondere, offrire, promettere, anche per interposta persona, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori di altre società o enti privati, a persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, ovvero a persone da queste indicate, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non siano accettate;
- tenere i rapporti con i terzi ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza;
- evitare che i rapporti con i terzi compromettano l'integrità e la reputazione di entrambe le parti;
- evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate.

È inoltre previsto l'espresso divieto a carico degli organi sociali e dei dipendenti della società e a carico di consulenti, collaboratori, agenti, fornitori e *partner* d'affari anche di società del Gruppo di:

- diffondere notizie false sulla Società e sulle sue controllate, nonché sulla loro attività;
- effettuare indebite offerte o promesse o elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, anche mediante interposta persona, a fornitori, clienti o a persone dagli stessi indicate, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi (fatta salva la corresponsione di regali od omaggi riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale);
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da fornitori o clienti, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi, che non siano in alcun modo riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti o clienti e/o a persone da questi ultimi indicate che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

Nei casi in cui si verificano eventi straordinari ovvero criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione delle attività a rischio, il personale deve immediatamente segnalare la situazione in oggetto al proprio diretto superiore affinché siano effettuate tutte le azioni necessarie.

20. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA FISCALE

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e Prassi Aziendali
<ul style="list-style-type: none"> • La Società potrebbe utilizzare fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti al fine di indicare elementi passivi fittizi, che, riducendo la base imponibile indicata nelle dichiarazioni annuali relative all'imposta sul reddito e all'imposta sul valore aggiunto, fanno conseguire un indebito vantaggio d'imposta. • Un esponente della Società potrebbe corrispondere denaro o altra utilità a un funzionario delle Agenzie fiscali al fine di ottenere un vantaggio indebito per la Società stessa. • Un esponente della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, potrebbe indicare, nelle relazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi inferiori all'effettivo o elementi passivi fittizi per il tramite di operazioni simulate, di una falsa documentazione e altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare gli accertamenti dell'amministrazione finanziaria. • Al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, potrebbero essere indicati nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore al reale o elementi passivi fittizi senza che ciò sia accompagnato anche da una falsificazione o artifici contabili. Infatti, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 	<p>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): <p>REATI FISCALI (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000) • Dichiarazione fraudolenta mediante altri 	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratori Delegati - Consigliere esecutivo - Responsabile amministrazione e finanza <ul style="list-style-type: none"> • Nella redazione del bilancio vengono stimate le imposte, le stime vengono trasmesse alla società di revisione che verifica. • Non ci sono mai misure azzardate sull'interpretazione normativa. Questo rischio non viene mai assunto. • Le dichiarazioni sono sottoscritte dall'Amministratore Delegato • La compliance fiscale è affidata allo studio commerciale facente capo al Consigliere Esecutivo

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e Prassi Aziendali
<ul style="list-style-type: none"> • L'attività presenta un rischio teorico di commissione del reato in quanto la Società, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, potrebbe non presentare la dichiarazione relativa a dette imposte. Inoltre, il comma 2 dell'art. 5 D. Lgs. 74/2000, punisce anche la mancata presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta. • L'attività presenta un potenziale rischio di commissione del reato in quanto la Società potrebbe (al fine di non versare le somme dovute) portare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti non spettanti o crediti inesistenti. • La Società, al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi, potrebbe indicare nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi in un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi. Il rischio di commissione di tale fattispecie, essendo riferita alla transazione fiscale, si presenta unicamente in caso di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione del debito - perciò in situazioni di crisi d'impresa. <p><u>GRADO DI RISCHIO: MEDIO</u></p>	<p>artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000) • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000) • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000) 	

Regole di condotta

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale; in particolare essi devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei Protocolli aziendali, avuto riguardo, tra l'altro e in particolare, alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia fiscale;
- nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali e della documentazione a carattere fiscale;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del *partner* commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali REEVO S.p.A. ha rapporti

di natura commerciale, finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;

assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi, nonché ai rapporti di fornitura e di vendita;

conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da REEVO S.p.A. ;

- astenersi dall'eseguire prestazioni nel caso non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;

Gli strumenti organizzativi della Società (organigramma aziendale, comunicazioni organizzative, procedure e quant'altro) devono essere improntati ai principi generali di:

conoscibilità del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo all'interno della Società;

chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne aziendali devono ispirarsi, altresì, ai seguenti principi generali, in modo da assicurare: segregazione delle funzioni, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e conclude, e il soggetto che lo controlla;

tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;

adeguato livello di formalizzazione delle procedure.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di:

porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate

porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;

fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per la medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;

intrattenere rapporti commerciali con coloro per cui si ha il sospetto che compiano frodi tributarie, in particolare legate all'IVA;

emettere o accettare fatture a fronte di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;

creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato, oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;

effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;

utilizzare documenti falsi o alterati;

adottare comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare lo svolgimento di attività ispettive, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti;

esibire documenti negligenemente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati ad Enti Pubblici.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nella presente sezione del MOG.

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione degli adempimenti fiscali sono tenute ad osservare le regole di condotta indicate, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

devono essere definiti ruoli, responsabilità e controlli relativi alla gestione degli aspetti fiscali;

deve essere garantita adeguata tracciabilità delle comunicazioni inviate dalla Società alle Autorità fiscali (es. Agenzia delle Entrate);

devono essere definite le procure e i poteri di firma per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi pagamenti;

deve essere definita una precisa indicazione delle scadenze, delle tempistiche e delle responsabilità attinenti agli adempimenti fiscali attraverso la tenuta di uno scadenziario;

devono essere previsti dei controlli sulla correttezza formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni;

devono essere predisposte, secondo i termini di legge, le dichiarazioni e i pagamenti di natura fiscale alle Autorità competenti;

deve essere previsto di un sistema di monitoraggio periodico delle novità normative in ambito fiscale;

deve essere garantita la tracciabilità del processo relativo alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, da effettuarsi nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in virtù degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione;

deve essere garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo;

in caso di notifica di accertamenti di imposta e sanzioni rilevanti, deve essere data tempestiva comunicazione dei medesimi a tutte le Funzioni aziendali interessate al fine di evitare il compimento di operazioni che possano configurare una sottrazione di attività alla riscossione coattiva.

21. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SINDACI E LA SOCIETÀ DI REVISIONE NELL'AMBITO DEI POTERI DI CONTROLLO LORO ATTRIBUITI

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e Prassi Aziendali
<p>- occultamento delle informazioni richieste dai soci, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;</p> <p>- occultamento di documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo da parte di sindaci e/o della società di revisione;</p> <p>- omissione di informazioni e/o mancata esibizione della documentazione richiesta dai sindaci e/o dai soci e/o dalla società di revisione;</p> <p>- alterazione dei libri sociali, delle informazioni e della documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo di Sindaci e/o dai Soci e/o dalla società di revisione;</p> <p>- associazione con Sindaci e/o società di revisione allo scopo di dar vita ad una entità stabile e duratura diretta alla commissione dei reati di cui sopra.</p> <p><u>GRADO DI RISCHIO: BASSO</u></p>	<p>REATI SOCIETARI (art. 25 ter D. Lgs. 231/01)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impedito controllo (Art. 2625 c.c.) • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) • Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.) <p>DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER D. LGS. 231/01) E REATI TRANSNAZIONALI L. N. 146/2006</p> <ul style="list-style-type: none"> • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratori Delegati - Consigliere esecutivo - Responsabile amministrazione e finanza <ul style="list-style-type: none"> • La Società di Revisione redige una bozza di relazione che viene visionata dal responsabile amministrazione e finanza, dal Consigliere esecutivo e dagli amministratori delegati, viene poi redatta la relazione finale. • Le relazioni con Collegio Sindacale e Società di Revisione vengono intrattenute, a livello tecnico, dal responsabile amministrazione e finanza e, successivamente, anche dagli amministratori operativi.
Regole di condotta		
<p>I Destinatari <u>devono</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dare notizia, da parte di ogni Amministratore, agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; 		

- mantenere, nei confronti dell'attività di controllo attribuita agli organi sociali, alla società di revisione e ai soci, un comportamento tale che permetta agli stessi l'espletamento della loro attività istituzionale;

Nell'ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001). È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di non:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;
- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;

23. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti coinvolti e Prassi Aziendali
<p>- Il rischio di infortuni presso gli uffici societari è stato valutato molto basso anche in ragione del frequente svolgimento del lavoro in modalità <i>smart working</i></p> <p>- Il rischio si ritiene, invece, più elevato presso i data center – non di proprietà della Società, ove si trovano i server, ai quali accedono alcuni dipendenti dell'area IT</p> <p><u>GRADO DI RISCHIO: BASSO</u></p>	<p>REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omicidio colposo (art. 589 c.p.) • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Datore di lavoro - RSPP - RLS - Responsabile antincendio e primo soccorso - Medico competente <ul style="list-style-type: none"> • Il ruolo di datore di lavoro risulta in capo all'Amministratore Delegato Salvatore Giannetto; • Il ruolo di RSPP è ricoperto da soggetto esterno alla Società • È stato individuato un RLS • È stato individuato un responsabile antincendio e primo soccorso • È stato nominato il medico competente

Regole di condotta

Tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento delle attività legate alla sicurezza, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Rappresentante dei

Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.), Dirigenti e Preposti, addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, sono responsabili, ognuno nell'ambito di propria competenza, di:

definire gli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificare in via continuativa i rischi nonché gli strumenti di "prevenzione"; oltre all'identificazione continua di tutti i rischi devono garantire la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici anche attraverso un processo continuo di aggiornamento sullo stato dell'arte degli standard e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle attrezzature di lavoro (compresi i macchinari) e, in generale, delle strutture aziendali;

fornire un adeguato livello di informazione / formazione dei lavoratori, così come definiti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dei fornitori / appaltatori, sulla gestione delle attività in materia di sicurezza e salute della Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società; in particolare, ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, così come successivamente specificato;

definire ed aggiornare (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società nonché all'evolversi del panorama normativo) procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze;

garantire l'idoneità delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In generale tutti Destinatari del Modello Organizzativo devono rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quanto definito dalla Società, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità definite nelle procedure aziendali, eventuali segnali di rischio / pericolo (ad esempio "quasi incidenti"), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure aziendali.

I soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività di cui sopra devono altresì:

rispettare le misure di prevenzione e protezione dagli infortuni adottate dalla Società e segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo delle stesse;

prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;

utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione individuale (c.d. DPI), messi a disposizione;

non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

sottoporsi ai controlli sanitari previsti;

contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'identificazione e valutazione dei rischi, propedeutici alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

al verificarsi di eventi di forza maggiore (catastrofi naturali, emergenze sanitarie, altri eventi esogeni), tali da generare il rischio di incorrere nei reati di cui alla presente sezione, la Società si impegna ad adottare tempestive misure idonee a garantire che i propri dipendenti e collaboratori, nonché terzi e fornitori, siano nelle condizioni di poter svolgere la propria attività lavorativa presso i locali di REEVO, nel rigoroso rispetto delle previsioni e raccomandazioni emanate dalle autorità sanitarie e governative. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- periodiche informative e comunicazioni di servizio rivolte al personale dipendente contenenti norme comportamentali di carattere generale e specifico;
- aggiornamento del DVR;
- adozione di specifici protocolli di sicurezza fisica atti a prevenire i rischi legati agli eventi esogeni occorsi.

partecipare diligentemente alle sessioni formative ed informative sui rischi specifici connessi con le mansioni a ciascuno affidate dalla Società;

segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di evidente rischio inerente alle attività poste in essere da consulenti, partner, fornitori in virtù di un regolare contratto d'appalto o d'opera e che lavorano nei siti della Società.

Inoltre, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);

porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, di Protocolli e delle procedure aziendali.

Altre Procedure, policy linee guida della Società

- Il DVR è stato redatto e aggiornato da ultimo in data 17 ottobre 2022

24. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, RICERCA E SVILUPPO

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti Coinvolti e Prassi aziendale
<p>Per proteggere il software la legge mette a disposizione due strumenti: il diritto d'autore e il diritto brevettuale. In diversi casi lo stesso software o anche solo una sua parte può essere protetto sia con il diritto d'autore che con il diritto brevettuale.</p> <p>–Nell’ambito delle attività di progettazione, ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, la Società potrebbe contraffare brevetti o modelli industriali altrui sviluppando, quindi, un nuovo software secondo tecnologie o modelli già brevettati / inventati da altri, in violazione della normativa vigente in materia (art. 473 c.p. – art. 171-ter legge n.633/1941).</p> <p>–Il reato di frode in commercio potrebbe essere integrato laddove venissero progettati e successivamente messi in commercio software con qualità diverse rispetto a quelle dichiarate (art. 515 c.p.).</p> <p>–Nel corso delle attività di progettazione, potrebbero essere sviluppati e poi</p>	<p>FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001):</p> <p>–Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).</p> <p>DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis1 D.Lgs. 231/2001):</p> <p>–Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);</p> <p>–Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale altrui (art. 517ter c.p.).</p> <p>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)</p> <p>–Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)</p> <p>–Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Research & Development Area (R&D Manager e Software Engineers) • Le domande di sviluppo e implementazione vengono inserite un apposito software di gestione per la presa in carico e l’elaborazione; • Se si tratta di implementazioni elementari vengono autorizzate direttamente dal R&D Manager; • Le implementazioni più complesse e che comportano costi per la società devono essere autorizzate dall’AD;

Descrizione potenziali profili di rischio	Fattispecie di reato corrispondente	Soggetti Coinvolti e Prassi aziendale
<p>prodotti macchinari usurpando titoli di proprietà industriale o diritto d'autore altrui o in violazione degli stessi. Ad esempio, potrebbe essere progettato e prodotto un software già brevettato o creato da un concorrente (art. 517ter c.p. – art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1).</p> <p><u>GRADO DI RISCHIO: ALTO</u></p>	<p>assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)</p>	

Regole di Condotta

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione di Parte Speciale; in particolare essi devono:

- operare nel rispetto delle leggi vigenti, dei principi di *Governance* della Società, delle norme del Codice Etico, dei Principi generali di Comportamento enucleati nel presente Modello Organizzativo, nonché dei presidi di controllo validi ai fini 231 a presidio dei rischi-reato identificati;
- astenersi dal contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri;
- astenersi dal contravvenire alle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
- consegnare ovvero utilizzare beni aventi caratteristiche uguali a quelle dichiarate o pattuite con i clienti (per origine, provenienza, qualità o quantità);
- sottoporre i fornitori a valutazione e qualifica, sulla base di quanto definito nella normativa interna;
- sottoscrivere specifiche clausole contrattuali nei rapporti coi fornitori, a garanzia, in particolare, della qualità e della provenienza della merce consegnata e del rispetto da parte dei medesimi di quanto previsto dalla normativa di settore sulle specifiche caratteristiche che devono avere i prodotti; effettuare dei controlli a campione sui prodotti acquistati dai fornitori al fine di verificare le loro caratteristiche e il rispetto da parte loro di quanto previsto dalla normativa di settore (a titolo esemplificativo la norma EN 1811:2011 sulla presenza del Nichel);
- usare esclusivamente ideazioni o elaborazioni creative (quali, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, testi, bozzetti, illustrazioni, disegni, marchi, ecc.) nomi e segni distintivi di cui la Società abbia disponibilità

e/o il cui utilizzo rientri nella disponibilità della stessa, attraverso un legittimo titolo all'uso (anche in forza di accordi contrattuali pattuiti con terzi e/o con società infragruppo);

usare esclusivamente denominazioni e marchi, come altri segni distintivi, di proprietà, e che non producano confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri.

È inoltre fatto espresso divieto a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di: acquistare, trasformare, detenere per la vendita, porre in vendita produzioni qualitativamente scadenti o alterate nella loro normale composizione;

imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

contraffare, alterare, ovvero fare uso di beni di qualsiasi genere aventi marchi o titoli industriali contraffatti al fine di rendere un danno alle ditte produttrici;

porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore ovvero tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti simili da parte dei consumatori;

diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda;

attuare comportamenti violenti o intimidatori o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi con forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata, al fine di ostacolare/eliminare la concorrenza;

attuare accordi collusivi con altre imprese, finalizzati all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, ovvero scoraggiare i concorrenti a presentare offerte competitive.

ALLEGATO 1

Codice Etico



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELLA SOCIETÀ "REEVO S.p.A."

PREMESSA

Il presente Codice Etico, adottato da "REEVO S.p.A.", costituisce una piattaforma di principi e di comportamenti eticamente rilevanti la cui osservanza è ritenuta indispensabile e decisiva, nell'ambito di una efficace politica di prevenzione del rischio-reato per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

L'adozione di tale documento è diretta a diffondere i valori di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza che devono improntare le azioni e i comportamenti dei soggetti che operano per "REEVO S.p.A."

Nel Codice Etico sono contenuti l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che "REEVO S.p.A." presenta nei confronti dei c.d. "portatori d'interesse", categoria in cui vanno compresi i Soci, gli Amministratori, i Dipendenti, i Fornitori, la Pubblica Amministrazione e, in generale, i Terzi che vengono a contatto con l'attività societaria, ivi comprese le Società del Gruppo.

In considerazione di tale rilevanza, "REEVO S.p.A." s'impegna a promuoverne e diffonderne la conoscenza e a vigilare affinché le prescrizioni in esso contenute siano rispettate intervenendo con le azioni correttive più idonee.

Il presente Codice Etico, elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate al giugno 2021, contiene i principi generali che:

- caratterizzano l'etica di "REEVO S.p.A.";
- rappresentano le linee guida che regolano i rapporti intrattenuti con tutte le controparti;
- sono il riferimento normativo ed interpretativo delle regole di condotta che "REEVO S.p.A." prevede, incentiva, controlla ed aggiorna al fine del continuo miglioramento del proprio sistema di organizzazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice Etico contiene le norme comportamentali che devono essere sempre rispettate nell'ambito delle attività svolte per "REEVO S.p.A." e costituisce la "linea guida" nei rapporti con i Colleghi, con i Clienti, i Fornitori, le altre Aziende e nei confronti dei soggetti pubblici e istituzionali, e degli organi di stampa.

"REEVO S.p.A." s'impegna, nei rapporti con le sue controparti, a informarle dell'esistenza del presente Codice Etico e a darne adeguata pubblicità.

Destinatari del Codice Etico di "REEVO S.p.A." sono il CdA, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti,

tutti i Professionisti che prestano la loro opera a favore di "REEVO S.p.A. ": ciascun destinatario del Codice Etico è responsabile, per la parte che gli compete, della conformità della propria attività ai principi ivi esposti.

Il rispetto delle regole, delle procedure interne e dei contenuti del presente Codice costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei prestatori di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del codice civile.

Ogni violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico sarà, pertanto, considerata da "REEVO S.p.A. " come una violazione del rapporto di fiducia con l'azienda e potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare ai sensi delle leggi e del CCNL vigenti, con le relative conseguenze in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà, se del caso, comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione stessa.

Le violazioni commesse da Consulenti e Professionisti esterni saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti.

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce strumento preventivo e di riferimento per la condotta etica negli affari aziendali ed elemento effettivo della strategia e dell'organizzazione aziendale; ed è parte integrante sia del Modello sia del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite, adottati dalla Società, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto. La responsabilità dell'attuazione del Codice Etico e della sua applicazione deve ritenersi conosciuta ed in capo anche a tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

Il presente Codice viene reso noto a tutto il personale aziendale. Ciascun collaboratore della Società è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice; la Società vigila con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

Viene inoltre trasmesso ai propri fornitori, sia come mezzo di informazione degli impegni aziendali a cui anche il fornitore deve ispirarsi, sia come prescrizione da rispettare nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Copia del Codice è trasmessa all'Associazione di categoria ANCE cui la Società aderisce.

DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL CODICE ETICO

"REEVO S.p.A. " s'impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico mediante:

- distribuzione fisica del documento;
- pubblicazione sul sito internet della Società;
- affissione in luogo accessibile a tutti;
- messa a disposizione dei Fornitori e dei Terzi Destinatari.

Il CdA, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, predispone e conduce periodiche iniziative di formazione sui principi del presente Codice e sulle materie connesse.

Nei contratti con i Terzi Destinatari (da qui anche solo "Terzi") sono, inoltre, previste l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Modello e del presente Codice, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, per l'ipotesi di violazione di tale impegno.

IMPEGNO PER IL CODICE ETICO

Ai Dipendenti, ai Consulenti, e in seguito ai nuovi Dipendenti e Consulenti viene chiesto di firmare una dichiarazione in cui attestino di aver preso attenta visione del Codice, di averlo letto e compreso.

SCOPO DI "REEVO S.p.A. "

La Società è REEVO S.p.A. è la holding operativa del Gruppo REEVO attivo nel mercato italiano del Cloud Computing e della Cloud Cybersecurity e, in particolare, nel settore della gestione, della custodia e della protezione dei dati e delle applicazioni delle aziende a cui si propone come "Cassaforte Digitale" dei loro dati.

Lo svolgimento dell'attività è, quindi, improntato secondo principi di responsabilità, efficacia gestionale e scrupoloso rispetto della disciplina che regola tale settore di attività, con particolare riferimento alle certificazioni, licenze, abilitazioni richieste.

"REEVO S.p.A. " adotta il Codice Etico ispirando ad esso i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative.

FINALITÀ DI "REEVO S.p.A. "

La Società si propone di:

- sviluppare le attività nel pieno rispetto della normativa vigente, secondo le migliori tecniche disponibili;
- proteggere e incrementare il "*valore azienda*" inteso sia come complesso di beni e di conoscenze tecniche connesse al settore in cui opera "REEVO S.p.A. ", sia come insieme di rapporti interni ed esterni che sono utilizzati responsabilmente e consapevolmente per il raggiungimento degli scopi societari;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti affidabili, tecnicamente capaci e che condividano gli obiettivi di prevenzione dei reati;
- favorire lo sviluppo tecnico, professionale ed economico e dei propri operatori e Collaboratori;
- garantire condizioni di lavoro adeguate e rispettose della singola persona, anche sotto il profilo della sicurezza del luogo di lavoro, perseguendo l'obiettivo di mantenere/migliorare

un clima di leale collaborazione tra coloro che operano per la Società.

POLITICHE E PROCEDURE

Il CdA, ogni settore o ufficio di "REEVO S.p.A. ", i Dipendenti, sono tenuti a rispettare le politiche e le procedure riportate nel Modello 231/01 e appendici, negli altri documenti di carattere organizzativo procedurale emessi dalla Società, oltre a quelle riportate nel presente Codice.

PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

I soggetti che agiscono per perseguire gli obiettivi della Società operano nel rispetto dei seguenti principi ispiratori:

- "REEVO S.p.A. " ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti a livello nazionale e comunitario;
- i rapporti ed i comportamenti a tutti i livelli aziendali devono essere improntati a principi di onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto;
- tutti coloro che operano per "REEVO S.p.A. " devono evitare attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti con gli interessi di "REEVO S.p.A. " o che potrebbero interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con gli obiettivi di "REEVO S.p.A. ";
- ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con soggetti pubblici, nonché con gli interlocutori commerciali privati, devono essere improntati al pieno rispetto delle norme vigenti e dei principi di imparzialità e correttezza.

Tali principi rappresentano i criteri di azione, devono trovare sistematica e scrupolosa applicazione in ogni ambito interno e con riferimento a tutte le attività e iniziative intraprese e devono, inoltre, essere sempre tenuti in considerazione e adottati rispetto ai principali strumenti di regolamentazione comportamentale nell'ambito della gestione del rischio-reato.

Di seguito, vengono elencate una serie di situazioni rilevanti – senza alcuna pretesa di esaustività - in cui i principi sopra esposti devono trovare rigorosa applicazione.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

La tenuta della contabilità è improntata a criteri di correttezza, trasparenza e completezza. Nelle scritture contabili devono essere annotate unicamente registrazioni veritiere, rispondenti alla reale natura delle operazioni inserite.

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti di "REEVO S.p.A. " con i rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e di Vigilanza sono improntati a criteri di trasparenza e professionalità, in uno spirito di massima collaborazione.

I rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dal DPCM 28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

In particolare, in considerazione della natura dei rapporti con soggetti pubblici ed al fine di garantire le condizioni perché siano rispettati i principi di cui sopra:

- non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di un pubblico servizio o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, nonché a soggetti stranieri che per le leggi italiane siano da considerare pubblici ufficiali, salvo che si tratti doni o utilità d'uso di modico valore;
- è proibito offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- quando è in corso qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione, né tanto meno porre in essere, direttamente o indirettamente, azioni quali:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
 - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti al di fuori di quanto consentito dalla legge;
- qualora "REEVO S.p.A. " utilizzi un "soggetto terzo" per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dovrà essere espressamente previsto nella lettera di incarico o nel contratto di collaborazione che nei confronti del consulente valgono le medesime regole e procedure fissate per il personale dipendente e, ad ogni modo, "REEVO S.p.A. " non potrà farsi rappresentare da "soggetti terzi" che possano trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.

OMAGGI

I Dipendenti e tutti i soggetti che operano per perseguire gli interessi di "REEVO S.p.A. " non devono accettare doni o prestazioni di qualsiasi natura da soggetti con i quali intrattengono rapporti connessi con la propria attività lavorativa, se questi eccedono i limiti previsti dalle consuetudini o se sono in ogni caso contrari alla normativa attualmente in vigore. Gli omaggi non devono in alcun modo poter essere considerati come volti ad acquisire vantaggi in modo improprio.

A tal fine ciascun dipendente o collaboratore s'impegna a non accettare o restituire gli omaggi ricevuti.

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

"REEVO S.p.A. ", nello svolgimento della propria attività persegue gli obiettivi di tutela dell'ambiente naturale stabiliti dal Legislatore riconoscendo il valore decisivo di tale "bene giuridico" e improntando la propria azione secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, secondo la normativa e i controlli richiesti in tema di raccolta e riciclaggio di rifiuti e attraverso intermediari autorizzati.

SALUTE E SICUREZZA

"REEVO S.p.A. " considera un valore fondamentale, la sicurezza e l'integrità fisica e morale di tutti coloro che operano in azienda.

A tal fine s'impegna a promuovere il rispetto delle norme vigenti e l'osservanza delle disposizioni societarie in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, garantendo nell'adozione delle misure di prevenzione e protezione il rispetto scrupoloso del principio di effettività e adoperandosi per migliorare, secondo le migliori tecnologie disponibili, le condizioni dei luoghi di lavoro affinché siano pienamente rispettose della dignità individuale e tali da garantire un clima lavorativo sereno e proficuo per ciascuna persona.

IMPARZIALITÀ

Nelle relazioni con tutte le parti interessate, "REEVO S.p.A. " evita ogni discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso e lo stato di salute dei suoi interlocutori e Collaboratori.

CORRETTEZZA IN CASO DI CONFLITTI D'INTERESSE

Nello svolgimento di ogni attività, "REEVO S.p.A. " opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di "conflitto di interesse", oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un Dipendente o Collaboratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Società e dei suoi Azionisti per trarne un vantaggio di natura personale.

TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

“REEVO S.p.A. ” riconosce l’esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza e di sfruttamento, soprattutto se volto a limitare la libertà personale e compromettente la dignità umana.

“REEVO S.p.A. ” s’impegna a promuovere, nell’ambito della propria attività ed *in primis* tra i propri Dipendenti, Collaboratori, Fornitori e Partner, la condivisione dei medesimi principi.

COMPORAMENTI ILLECITI DEI DESTINATARI

I Destinatari si debbono astenere dall’erogare o promettere a terzi, somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire gli interessi di “REEVO S.p.A. ”, anche se sottoposti a illecite pressioni.

Essi non possano accettare per sé o per altri tali somme e/o utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con “REEVO S.p.A. ”.

È vietato esporre e diffondere fatti non rispondenti al vero oppure omettere informazioni o occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i terzi destinatari delle suddette informazioni.

Eventuali azioni rilevate in contrasto con i principi etici e di comportamento definiti dal presente Codice devono essere tempestivamente segnalate all’Organismo di Vigilanza.

DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI COMPITI E DEI CONTRATTI

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI E DELLE TRANSAZIONI

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni e le operazioni di “REEVO S.p.A. ” devono avere una registrazione adeguata e ne deve essere possibile la verifica, avendo la disponibilità delle evidenze di tutte le fasi del processo (tracciabilità).

Ne consegue che per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale perché sia possibile procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli e che sia possibile individuare caratteristiche, motivazioni, autorizzazioni, svolgimento, registrazioni, conclusione/effetti e flusso

informativo dell'operazione stessa agli interessati autorizzati.

USO DELLA POSTA ELETTRONICA E DI INTERNET

I sistemi di Posta Elettronica e Internet sono messi a disposizione da "REEVO S.p.A." per finalità connesse all'esercizio della specifica attività lavorativa. All'invio della posta elettronica deve essere prestata la stessa attenzione riservata ad altre forme di comunicazione commerciale scritta.

La connessione ad Internet e i computer di "REEVO S.p.A." non devono essere utilizzati per consultare, trasmettere o scaricare contenuti non appropriati e non conferenti all'attività lavorativa con particolare riguardo alla consultazione di sito pornografici e pedopornografici.

È fatto inoltre divieto ai Destinatari, in generale, ed in particolare nell'ambito del rapporto professionale svolto con "REEVO S.p.A.", utilizzare i supporti informatici di "REEVO S.p.A." o di terzi, per:

- penetrare abusivamente in sistemi informatici dello Stato, di enti pubblici e comunque di terzi,
- detenere e diffonderne codici di accesso,
- danneggiarne informazioni, dati e programmi informatici,
- interromperne l'operatività e la connessa attività di comunicazione,
- produrre documenti informatici pubblici falsi o aventi efficacia probatoria,
- realizzare frodi informatiche del certificatore di firma elettronica,

costituendo, ognuna di queste fattispecie di comportamento, delle condotte perseguibili penalmente.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Le attività della Società sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

La Società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per ogni tipo di decisione e a ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, "REEVO S.p.A." fa riferimento ai seguenti principi e criteri fondamentali:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di

lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro;

- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dalla Società per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, e l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

SISTEMA SANZIONATORIO

L'osservanza da parte dei dipendenti di "REEVO S.p.A. ", delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c.

La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO

Il presente Codice è adottato dal Consiglio di Amministrazione di "REEVO S.p.A. " che s'impegna a far conoscere tempestivamente il presente Codice Etico a tutti i Destinatari con le modalità indicate nel presente documento.

ALLEGATO 2

Procedura Whistleblowing

ADOTTATA AI SENSI DEL D. LGS. N. 24/2023

INDICE

1. PREMESSA

1.2. Contesto normativo e scopo della presente procedura

1.3. Definizioni

1.4. Destinatari

2. SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE

2.1. Perimetro oggettivo delle segnalazioni

2.2. Il contenuto delle segnalazioni

2.3. Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni interne

2.4. Canali di segnalazione interni

2.5. Iter di gestione delle segnalazioni

3. LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

3.1. Il sistema di protezione del Segnalante e delle persone al medesimo equiparate

3.2. Le misure di protezione del Segnalato o di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione

4. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. PREMESSA

1.1. Contesto normativo e scopo della presente procedura

La disciplina in materia di *Whistleblowing* è stata introdotta per consentire ai c.d. "segnalanti", come di seguito definiti, di segnalare atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività lavorativa.

Il termine anglosassone *whistleblower* (derivante dalla frase "*to blow the whistle*", letteralmente "*soffiare il fischiotto*", riferita storicamente all'azione di un poliziotto che tenta di fermare un'azione illecita) identifica il soggetto che in ambito aziendale riferisce di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

L'istituto del *Whistleblowing* è stato introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Inizialmente limitato al solo settore della Pubblica Amministrazione, l'istituto è stato dapprima riformato con l'entrata in vigore della legge n. 179/2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

Tale legge ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina in materia di *Whistleblowing* anche al settore privato.

Segnatamente, la legge n. 179/2017 ha previsto l'inserimento, nell'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* che prescrivono, quale requisito di idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini dell'esclusione della responsabilità da reato dell'ente, la previsione di: (i) uno o più canali che, garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante, permettano di effettuare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate – fondate su elementi fattuali "precisi e concordanti" – di condotte che possano integrare un reato presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, ovvero di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle funzioni; (ii) almeno un canale alternativo di segnalazione che garantisca, con modalità informatiche, la suddetta riservatezza; (iii) il divieto di azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante per motivi connessi alla segnalazione, la cui violazione deve essere sanzionata disciplinarmente.

La disciplina delle segnalazioni è stata, da ultimo, sensibilmente novellata dal D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (il "**Decreto Whistleblowing**") recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" che, come più diffusamente illustrato nel prosieguo, riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative – sia nazionali sia dell'Unione europea – che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l'ANAC ha approvato le "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.*", specificando l'ambito soggettivo di applicazione del Decreto Whistleblowing. Tra gli enti del settore privato tenuti a rispettare la disciplina in materia – per quanto qui rileva, in particolare – ha indicato "*i soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati*

(con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)". In conformità a tale previsione, REEVO ha, pertanto, optato per l'adozione della presente Procedura.

Il Decreto Whistleblowing si pone l'obiettivo principale di trasporre in unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela del soggetto c.d. "segnalante", mediante coordinamento (e abrogazione) delle norme italiane previgenti sul tema.

In particolare, il nuovo Decreto Whistleblowing ha, tra l'altro e come maggiormente specificato appresso:

- ampliato l'ambito di applicazione soggettiva: segnatamente l'articolo 3 del Decreto Whistleblowing individua quali soggetti interessati dalla tutela per la segnalazione degli illeciti tutti coloro che, nel settore privato come in quello pubblico, forniscono prestazioni a qualsiasi titolo, a prescindere dalla natura di tali attività, anche in assenza di corrispettivo;
- esteso la tutela delle persone segnalanti facendo sì che la medesima trovi applicazione anche qualora la segnalazione o la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile (o la divulgazione pubblica di informazioni) avvenga nei seguenti casi: a) quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; b) durante il periodo di prova; c) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.
- previsto tre diversi canali di segnalazione (interno, esterno e tramite divulgazione pubblica) che potranno essere utilizzati, al verificarsi di determinate condizioni, in via progressiva e sussidiaria.

In particolare, il segnalante potrà, secondo un ordine gerarchico, attingere:

(a) al canale di segnalazione interno;

(b) al canale di segnalazione esterno "ANAC" qualora (i) l'attivazione del canale di segnalazione interna non sia obbligatoria o il canale non sia attivo o non sia stato ancora istituzionalizzato nel rispetto dei requisiti normativi; (ii) il Whistleblower abbia già effettuato una segnalazione interna, ma la stessa non abbia avuto seguito; (iii) il Whistleblower abbia fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; (iv) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

(c) al canale di segnalazione pubblico (mezzo stampa o canali di diffusione di notizie) qualora (i) non sia stato dato riscontro, nei termini previsti, alle precedenti segnalazioni; (ii) vi sia il fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (iii) vi sia il fondato motivo di temere il rischio di ritorsioni o ancora che la segnalazione esterna non possa avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia il fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o comunque coinvolto nella violazione stessa.

Alla luce di quanto suindicato, REEVO S.p.A. (di seguito, anche, la "**Società**" o "**REEVO** ") ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 15/12/2023, la presente procedura (di seguito, anche, la "**Procedura**") per recepire i dettami di cui al Decreto Whistleblowing e, in particolare, istituire canali interni per consentire le segnalazioni.

In particolare, la presente Procedura ha l'obiettivo, *inter alia*, di definire:

- il perimetro oggettivo e il contenuto delle segnalazioni;
- le funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni, al fine di definire i relativi ruoli e

- responsabilità;
- i canali messi a disposizione del c.d. "segnalante";
- le modalità di gestione delle segnalazioni;
- conservazione e tracciabilità delle segnalazioni.

Ogni modifica e aggiornamento della presente Procedura deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Whistleblowing.

1.2. Definizioni

Nell'ambito della presente Procedura, i termini elencati di seguito assumono il valore nel prosieguo specificato.

- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti lavorativi, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile;
- **Divulgazione pubblica:** comunicazione di pubblico dominio relativa ad informazioni sulle violazioni effettuata tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **Facilitatore:** persona fisica che eventualmente assista una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- **Gestore:** soggetto deputato al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Segnalante (o "Whistleblower"):** la persona fisica che effettua la segnalazione, sia tramite i canali di segnalazione interna sia tramite i canali di segnalazione esterna, o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **Segnalazione anonima:** la Segnalazione sprovvista degli elementi che rendono possibile l'identificazione del Segnalante;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno istituito da ANAC.

1.3. Destinatari

I destinatari della presente Procedura, che possono diventare “**Segnalanti**” sono:

- (i) i lavoratori subordinati;
- (ii) i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 cod. proc. civ. e all’art. 2 del D. Lgs. n. 81 del 2015 che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- (iii) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- (iv) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- (v) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- (vi) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

Inoltre, e come previamente anticipato, la tutela dei Whistleblowers si applica anche qualora la Segnalazione, la denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga:

- (i) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- (ii) durante il periodo di prova;
- (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2. SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE

2.1. Perimetro oggettivo delle segnalazioni

I Segnalanti (come individuati al paragrafo 1.3 che precede) possono effettuare segnalazioni, nel rispetto della presente Procedura e con le modalità ivi previste, attinenti a:

- violazioni delle disposizioni normative nazionali che si traducono in illeciti civili, amministrativi, contabili, penali diversi dai reati presupposto di cui al Decreto Legislativo n. 231/01 (“**Decreto 231**”);
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni/presunte violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“**Modello 231**”) e del Codice Etico;
- violazioni della normativa europea, ed in particolare:
 - illeciti relativi alla violazione della normativa europea e nazionale nell’ambito di specifici settori tra i quali, per quanto rilevanti, appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea ovvero abusi sulle procedure di fornitura in grado di aggredire il *budget* dell’Unione Europea (es. frodi, frodi IVA,

condotte corruttive, appropriazione indebita, qualsivoglia ulteriore attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (es. atti contrari alla concorrenza, abusi di aiuti statali, elusione fiscale delle imposte sulle società e qualsivoglia ulteriore attività illegale protesa ad ottenere un vantaggio fiscale);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati dai precedenti punti.

Sono ammesse le **segnalazioni anonime** purché circostanziate e adeguatamente documentate.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura e pertanto non potranno essere oggetto di segnalazione, e se segnalate saranno archiviate ai sensi del paragrafo 2.5 della presente Procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- le comunicazioni di carattere commerciale (es. i reclami).

2.2. Il contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché avere il più ampio grado di completezza ed esaustività possibile.

Saranno archiviate quelle segnalazioni affette da genericità, approssimazione o che si traducono in mere doglianze.

Il Segnalante, in particolare e ove possibile, deve fornire:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i a cui/ai quali è/sono attribuiti i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione utile ad accertare la sussistenza dei fatti segnalati.

Sono irrilevanti, ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive, i motivi che hanno indotto il Segnalante a procedere con la segnalazione ovvero a procedere alla divulgazione pubblica.

2.3. Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni interne

Benché il legislatore non abbia espressamente individuato l'Organismo di Vigilanza della Società (anche "ODV") quale soggetto deputato al ricevimento delle segnalazioni ("Gestore"), REEVO, alla data di approvazione della presente Procedura, ha attribuito al medesimo Organismo di Vigilanza detta responsabilità, anche avuto riguardo al fatto che l'ODV – ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società – è già destinatario delle segnalazioni in materia di violazione (o presunta violazione) del MOG.

2.4. Canali di segnalazione interni

Al fine di favorire l'individuazione di tutti quei comportamenti che costituiscono o possono costituire oggetto di segnalazione, la Società ha istituito un canale interno di segnalazione, con particolare attenzione alla garanzia di riservatezza della persona segnalante.

Segnatamente, i Whistleblowers dovranno effettuare le segnalazioni con le seguenti modalità:

- tramite apposita piattaforma online della quale la Società si è dotata, al fine di garantire l'anonimato. La piattaforma informatica utilizza, sia per le segnalazioni che per le comunicazioni di ritorsioni, dei meccanismi di crittografia che meglio garantiscono sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione. In particolare, detti meccanismi di crittografia consentono di mantenere riservati tutti i dati della segnalazione (del segnalante e, ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione). Al fine di facilitare un costante monitoraggio delle segnalazioni, può essere prevista apposita funzione nella piattaforma per l'inoltro automatico dei flussi informativi al canale OdV;
- resta sempre salva la possibilità di effettuare la segnalazione in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con l'OdV fissato entro un termine ragionevole.

2.5. Iter di gestione delle segnalazioni

Il processo di gestione, a carico dell'ODV, della segnalazione è articolato nei cinque passaggi di seguito dettagliati, ciascuno dei quali deve essere adeguatamente documentato: (i) analisi preliminare; (ii) istruttoria; (iii) decisione; (iv) monitoraggio delle azioni correttive; (v) conservazione della documentazione e reporting.

ANALISI PRELIMINARE

Il Gestore tratta le segnalazioni in maniera riservata, adottando modalità idonee a tutelare il Segnalante, nonché l'identità e l'onorabilità del Segnalato e degli ulteriori soggetti eventualmente coinvolti.

Il Gestore effettua un'analisi preliminare della segnalazione garantendone una gestione appropriata della stessa ed in particolare:

- entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione rilascia al Segnalante l'avviso di ricevimento della stessa;
- verifica che la segnalazione sia sufficientemente dettagliata per procedere alla sua valutazione;
- mantiene le necessarie interlocuzioni con il Segnalante, anche al fine di richiedere a quest'ultimo

- eventuali integrazioni;
- archivia le segnalazioni:
 - i. non rientranti nell'ambito di applicazione della presente Procedura inoltrando le stesse, se necessario, ad altre Funzioni aziendali competenti (es. nel caso di reclami);
 - ii. reputate infondate o in malafede senza che sia necessario esperire un'istruttoria o non sufficientemente dettagliate da permettere di poter dare diligente seguito alle stesse;
- se la segnalazione è sufficientemente dettagliata, procede con la fase successiva.

Le motivazioni della decisione di archiviazione del Gestore sono formalizzate per iscritto e comunicate al Segnalante.

ISTRUTTORIA

Se all'esito dell'analisi preliminare della segnalazione il Gestore ritiene che la medesima sia adeguatamente circostanziata e corredata da evidenze, il medesimo:

- effettua specifiche attività di accertamento (es. analisi documentale, interviste, indagini interne) facendosi assistere, laddove ritenuto necessario, sia da altre strutture aziendali individuate in base alle specifiche competenze, sia da consulenti/professionisti esterni, nell'ambito del *budget* autorizzato dalla Società;
- esamina le circostanze analizzando i documenti e i dati disponibili e, laddove ritenuto necessario, intervista il Segnalante e le ulteriori persone che possano riferire in merito ai fatti oggetto di segnalazione. Tali attività devono essere documentate tramite registrazione dell'incontro ovvero mediante la redazione di un verbale dell'incontro che dovrà essere sottoscritto dal Segnalante per approvazione;
- interrompe l'attività istruttoria qualora ritenga che, a seguito delle attività di approfondimento svolte, anche con l'eventuale coinvolgimento di altre strutture aziendali ovvero di consulenti/professionisti esterni, la segnalazione sia infondata, avendo cura di formalizzare le motivazioni a sostegno dell'archiviazione;
- riscontra diligentemente il Segnalante, qualora il medesimo chieda aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento del caso.

Nella fase di istruttoria e verifica, il Gestore garantisce:

- l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e della valutazione della segnalazione interna;
- la confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza del nominativo del Segnalante, ove fornito;
- si impegna a non utilizzare le segnalazioni interne oltre quanto strettamente necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Il Gestore può condividere con le funzioni e i professionisti coinvolti unicamente le informazioni strettamente necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, e comunicare l'identità del Segnalante, se nota, solo con l'esplicito consenso di quest'ultimo. In assenza di consenso, il Gestore non può condividere alcuna informazione, fatto o elemento di prova che possa consentire l'identificazione del Segnalante.

DECISIONE

Una volta ultimata la fase istruttoria, il Gestore può assumere le seguenti decisioni, naturalmente – ove del caso – anche in via cumulativa oltre che alternativa:

- archiviazioni senza rilievi;

- raccomandazione di azioni correttive (es. sessioni di formazione, cambiamenti organizzativi, aggiornamenti procedurali, *audit*), coordinandosi con qualsiasi altra funzione competente;
- proposte di provvedimenti disciplinari, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e delle norme interne, coinvolgendo le funzioni competenti;
- informativa tempestiva al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per le opportune valutazioni in merito ad eventuali azioni da intraprendere per quanto di competenza.

Formalizzata la decisione, il Gestore:

- entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento (ovvero in mancanza dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione) fornisce riscontro al Segnalante;
- consolida una relazione sull'indagine nell'ambito della quale illustra:
 - il contenuto della segnalazione e dell'eventuale documentazione a sostegno della stessa;
 - l'attività istruttoria svolta, fornendo una esaustiva ricostruzione cronologica della stessa;
 - le risultanze emerse e le prove acquisite a sostegno o meno della segnalazione, garantendo una chiara illustrazione delle informazioni necessarie per valutare il caso di specie;
 - le conclusioni, precisando se la condotta segnalata costituisca una violazione, comprovata o meno (o in alternativa se le prove raccolte erano insufficienti) e qualora il fatto sia stato accertato, proporre le eventuali misure da intraprendere.

MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE

È compito dei soggetti responsabili delle funzioni/processi interessati dalla segnalazione dare attuazione alle raccomandazioni ricevute dal Gestore e alle azioni correttive individuate anche con il supporto di eventuali professionisti esterni.

Il Gestore monitora l'attuazione delle raccomandazioni e l'implementazione delle azioni correttive.

REPORTING E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le valutazioni e le decisioni del Gestore, l'informativa resa nel caso di segnalazioni relative a fatti rilevanti e le (eventuali) raccomandazioni e proposte di applicazione di provvedimenti disciplinari sono in tutti i casi formalizzate per iscritto dal Gestore medesimo in un'apposita relazione finale e sono archiviate in cartelle di rete protette, al fine di garantirne la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento.

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per cinque anni dalla data di chiusura delle attività istruttorie. Termine che, in caso di investigazioni difensive da parte della società (titolare del trattamento) o di indagini ed attività ispettive da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, nonché in caso di contenziosi o giudizi, può prolungarsi sino alla conclusione di tali attività o procedimenti.

3. LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

3.1. Il sistema di protezione del Segnalante e delle persone al medesimo equiparate

Il sistema di protezione del Segnalante si applica obbligatoriamente per disposizione inderogabile di legge anche nei confronti di soggetti diversi che potrebbero essere destinatari di Ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, nonché del particolare rapporto che li lega al Segnalante.

In particolare, il sistema di protezione del Segnalante si applica per legge anche nei confronti dei:

- Facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante (es. colleghi, collaboratori, ex-colleghi) e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del Segnalante;
- enti presso i quali il Segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Il sistema di protezione trova applicazione anche qualora la segnalazione sia effettuata:

- quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione di seguito illustrate si applicano ai destinatari della presente Procedura quando ricorrono le seguenti condizioni: a) al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito del perimetro oggettivo delle violazioni; b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata avvalendosi – nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto Whistleblowing – dei tre diversi canali di segnalazione (interno, esterno e tramite divulgazione pubblica che – come anzidetto – potranno essere utilizzati, al verificarsi di determinate condizioni, in via progressiva e sussidiaria).

Fatte salve le limitazioni della responsabilità ai sensi dell'art. 20 del Decreto Whistleblowing, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, il sistema di protezione del Segnalante non è garantito e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Il sistema di protezione del Segnalante, come più diffusamente illustrato nel prosieguo, si compone delle seguenti tutele: (i) tutela della riservatezza e dei dati personali; (ii) tutela da eventuali misure ritorsive; (iii) limitazioni della responsabilità penale, civile, amministrativa; (iv) misure di sostegno da parte di enti del terzo settore.

i. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell'ipotesi di cui al punto precedente, quando la rivelazione della identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

ii. LA TUTELA DA EVENTUALI MISURE RITORSIVE⁴, ANCHE SOLO TENTATE OVVERO MINACCIATE DALLA SOCIETÀ, IN RAGIONE DELLA SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DELLA DENUNCIA EFFETTUATA

Affinché il Segnalante possa beneficiare di protezione è necessario che vi sia uno stretto collegamento tra la Segnalazione, la divulgazione, la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole che provochi, abbia provocato o possa provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni riconducibili alla nozione di ritorsione nei confronti dei destinatari della presente Procedura, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità Giudiziaria dai destinatari della presente Procedura, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile.

I Segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito e, se commesse nel contesto lavorativo, l'Autorità è tenuta ad informare l'Ispezzione nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

I Segnalanti che siano stati licenziati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della L. 399/1970 o dell'art. 2 del D. Lgs. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'Autorità Giudiziaria adita adotta, inoltre, tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata (es. il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva).

iii. LE LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA

Non è punibile colui che attraverso la propria segnalazione: (i) riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali; (ii) riveli informazioni

⁴ A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Whistleblowing, costituiscono ritorsioni: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

su violazioni che offendono la reputazione del Segnalato.

Il Segnalante può beneficiare di tale limitazione solo qualora il medesimo, nel momento della rivelazione o diffusione delle informazioni: a. avesse fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione; b. abbia segnalato o denunciato nel rispetto dell'art. 16 del Decreto Whistleblowing (e quindi quando - i- il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito del perimetro oggettivo delle violazioni; -ii- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata avvalendosi dei tre diversi canali di segnalazione (interno, esterno e tramite divulgazione pubblica che – come anzidetto – potranno essere utilizzati, al verificarsi di determinate condizioni, in via progressiva e sussidiaria).

Nei casi anzidetti in cui il Segnalante non sia punibile, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

La responsabilità penale, nonché civile o amministrativa, non è esclusa per comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

IV. LA PREVISIONE DI MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

ANAC stipula convenzioni con enti del terzo settore – il cui elenco è pubblicato sul sito dell'ANAC medesima – affinché essi prestino assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

3.2. Le misure di protezione del Segnalato o di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione

Al Segnalato è riconosciuta la tutela della riservatezza della propria identità, al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il medesimo è inserito.

La riservatezza deve essere, altresì, garantita con riferimento a persone diverse dal Segnalato ma comunque coinvolte nella Segnalazione in quanto nella medesima menzionate (es. testimoni).

La sola segnalazione non è di per sé sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il Segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti in merito alla segnalazione, si intenda procedere con l'attività istruttoria, il Segnalato potrà essere contattato e al medesimo verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

Il Segnalato non ha diritto di ottenere le indicazioni circa l'origine della Segnalazione, né tanto meno di ricevere indicazioni circa i dati personali del Segnalante, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Decreto Whistleblowing (*i.e.* "Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla

segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.)

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità Giudiziaria).

4. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Procedura, tra le quali le segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti coinvolti nella Segnalazione.

È altresì sanzionato il comportamento del Segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate.

La presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo del sistema interno di segnalazione, la Società promuove la diffusione della presente Procedura attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione del presente documento sulla *intranet* aziendale e sul sito *internet* della Società;
- organizzazione di corsi di formazione in materia al personale della Società, nonché a soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti contrattualmente disciplinati.



REE√O
Cloud & Cybersecurity